DCCCLXXXIX SEDUTA

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1952

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDI

del Vice Presidente BERTONE

INDICE

Commissione parlamentare (Variazione nella composizione) . . . . . *Pag.* 36830

Disegni di legge:

(Trasmissione) 36829

(Rimessione all'Assemblea) 36830

Disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1279) (Discussione):

PALERMO . . . . . 36830 e *passim*
CADORNA, *relatore* . . . . . 36836 e *passim*
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 36838 e *passim*
PACCIARDI, *Ministro della difesa* . 36840 e *passim*
CONTI . . . . . 36851 e *passim*
CARELLI . . . . . 36851 e *passim*
RICCI 36851
BISORI 36852
CERICA . . . . . 36853 e *passim*
MERLIN Angelina 36854
MANCINI 36854
CORNAGGIA MEDICI 36866
CASARDI 36870
DE LUCA . . . . . 36870 e *passim*
GRISOLIA 36874
LEPORE . . . . . 36887 e *passim*
TOMMASINI . . . . . *Pag.* 36893
PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro* 36895

Interrogazioni (Annunzio) 36895

Proposta di legge (Presentazione) 36830

Relazione (Presentazione) 36830

La seduta è aperta alle ore 16.

MOLINELLI, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente, che è approvato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio » (2654);

« Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali » (2655).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Presentazione di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Terracini, Bergamini, Boeri, Gasparotto, Palermo, Porzio e Rizzo Domenico hanno presentato la seguente proposta di legge:

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto per i reati militari commessi durante lo stato di guerra 10 giugno 1940 - 15 aprile 1946 » (2653).

Questa proposta di legge sarà stampata, distribuita e assegnata alla Commissione competente.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che più di un quinto della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato » (1638), già deferito all'esame ed all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Gasparotto ha presentato, a nome della quarta Commissione permanente (Difesa), la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 300 milioni per il completamento di lavori demaniali, impianti vari ed approvvigionamento di materiali di arredamento per l'aeroporto civile di Ciampino » (2545).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Variazione nella composizione di Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Informo che, ai sensi dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1950, n. 120, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali (I.N.A.D.E.L.) ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva prevista dall'articolo stesso il senatore Zelioli, in sostituzione del defunto senatore Ciccolungo.

Discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, finalmente una legge che disciplina lo stato giuridico degli ufficiali è portata all'esame del Parlamento. Essa era attesa non soltanto dagli interessati, ma anche da tutti coloro che hanno a cuore le sorti delle Forze armate considerate come il sicuro presidio dell'indipendenza nazionale, della sovranità nazionale e delle libertà democratiche conquistate con tanta lotta e sacrificio.

Era questa la legge che si attendeva? Chi può dire che questa legge si ispiri alla nostra Costituzione repubblicana che all'articolo 52 stabilisce che l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, di questa repubblica basata sul lavoro? Dove è lo spirito democratico che dovrebbe animarla? A che cosa sono serviti i lutti, le amarezze, i disinganni? Di tutta una triste e dolorosa esperienza non si è tenuto conto, e così noi rileviamo che questa legge è impostata a spirito militaristico di vecchio stile, a princìpi autoritari, a criteri antidemocratici.

Perchè, onorevoli signori del Governo, avete fatto questo? E qui, con tutta la simpatia per l'onorevole sottosegretario Jannuzzi, sono do-

lente di non vedere al banco del Governo il Ministro, il quale, sapendo che si discuteva una legge di questa importanza che interessa tutti gli ufficiali delle nostre Forze armate ...

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Tra pochi minuti sarà qui.

PALERMO. Ne prendo atto. Avrei preferito però che fosse stato presente fin dall'inizio proprio per un riguardo alle Forze armate.

Vi chiedo dunque perchè, signori del Governo, perchè, onorevole Jannuzzi, avete fatto questo? Come ho avuto occasione di dire altre volte qui, in quest'Aula: voi non volete un esercito nazionale, voi con questa legge dite di garantire l'avvenire e la carriera degli ufficiali, ma non potete, con la vostra politica governativa, garantirne l'indipendenza, nè tanto meno la dignità e la fierezza.

Ed io, a questo proposito, voglio ricordare che anche il fascismo aveva detto di garantire la carriera degli ufficiali, ma quanti di essi — io penso certamente la maggioranza — non pensarono, nei giorni della catastrofe, che sarebbe stato molto meglio per essi e soprattutto per l'Italia, se si fosse invece garantita l'indipendenza e l'onore del nostro Paese. Ed io non posso non andare con la mente a quel passato; e il paragone è il più grave atto d'accusa contro la vostra politica governativa. Ieri era in vigore il Patto d'acciaio; oggi il Patto atlantico. Anche allora, come oggi, si conclamava la funzione dirigente delle nostre Forze armate; e si sapeva, come si sa oggi, che ciò non era vero. Questo è il sistema per cercare di legare ad una politica antinazionale gli ufficiali, sorprendendo il loro entusiasmo ed ingannando il loro patriottismo. Poi si vide in che cosa consistesse la funzione dirigente delle nostre Forze armate nel Patto d'acciaio: umiliazioni, sopraffazioni e oltraggi.

Chi non ricorda il trattamento fatto dai tedeschi alle nostre truppe in Africa, in Grecia, in Jugoslavia, in Russia e in Tunisia? Furono atti di vero e proprio oltraggio, di vera e propria brutalità soprattutto in Russia e in Tunisia. I cosiddetti alleati si mettevano in salvo sui nostri autocarri ed impedivano ai nostri di montarvi, colpendo con i fucili le mani di coloro che cercavano di aggrapparsi ai camion in corsa. Chi non ricorda, dopo il disastro della Tunisia, che quei pochi mezzi navali che avevamo a disposizione furono presi d'assalto dalle truppe tedesche che si imbarcarono lasciando le nostre truppe alla mercè nemica, abbandonando al nemico i nostri ufficiali?

Debbo però notare che vi è una differenza dolorosa fra il passato e il presente: allora questo trattamento ebbe inizio con le sconfitte militari mentre ora esso ha avuto inizio, subito fin dal primo momento del nostro inserimento nel Patto Atlantico. Ne volete una prova? Cosa disse l'onorevole Pacciardi, in queta Aula, circa le attribuzioni di comando ai nostri generali? Non disse forse che il comando delle truppe di terra del sud-ovest sarebbe stato affidato ad un nostro generale, il generale De Castiglioni? Però quando l'onorevole Pacciardi faceva queste dichiarazioni, Grecia e Turchia non erano ancora entrate a far parte dello schieramento del Patto Atlantico.

La Grecia e la Turchia entrarono a far parte di questo schieramento, mercè l'appoggio del Governo italiano; la prima cosa che chiesero ed ottennero fu quella di non voler mettere le loro truppe sotto il comando di un generale italiano. La situazione quindi cambiò subito: gli americani, vostri alleati, vi avevano ingannati e voi nulla avete opposto. Non avete elevato nessuna protesta: solo il generale De Castiglioni, sentendosi offeso nella sua qualità di comandante, rassegnò le dimissioni, ed oggi abbiamo al comando di quelle truppe il generale Frattini. Ma quali truppe comanda il generale Frattini? Quelle della Grecia e Turchia non sono sottoposte al suo comando; quindi egli comanda soltanto truppe italiane. Sarei ben lieto di poter dare atto in Senato del fatto che il generale Frattini comanda soltanto truppe italiane. Potrei dirlo se egli effettivamente fosse il comandante, ma così come il Governo attuale segue gli ordini di Washington e del Pentagono, così il generale Frattini è costretto ad eseguire gli ordini dell'ammiraglio Carney e del signor Ridgway. Con questi precedenti quali prospettive per i nostri ufficiali? Voi ricordate quanto si verificò nel 1944-45 quando le nostre Forze armate, o meglio i residui di quelle che furono le nostre Forze armate, volevano combattere per la liberazione del nostro Paese. Furono tenute in disparte e adibite ai servizi più umili e degradanti. Vedemmo ufficiali valorosi verso i quali andava tutto il ri-

spetto degli italiani, ed anche di coloro che allora si dichiaravano nostri alleati, comandare al porto i nostri soldati costretti ad adempiere al compito di scaricatori. Ricordo che in quell'epoca avevo l'onore di essere Sottosegretario alla guerra ed ho sempre fieramente protestato contro questa imposizione che offendeva la dignità e l'onore delle nostre Forze armate. Durante la guerra vedemmo reparti comandati da nostri generali adibiti al trasporto delle salmerie e delle munizioni. Si degradò allora quello che è lo spirito di un esercito nazionale. Eppure quanto entusiasmo vi era allora nel nostro Paese! Quanti non accorsero per partecipare alla guerra di liberazione! Ciò soprattutto dopo la liberazione di Firenze: arrivavano a migliaia nei campi di Cesano, vicino a Roma, ansiosi di impugnare le armi per liberare l'Italia dal tedesco e dal fascismo. Ma c'era l'ostruzionismo più spietato e la incomprensione più glaciale da parte di quelli che si dichiaravano alleati fino al punto da cercare in tutti i modi di scoraggiare quei patrioti per farli ritornare a casa. Questo fu quello che fecero i cosiddetti alleati nel 1944 e 1945 ed io penso, onorevoli colleghi — e su questo richiamo tutta intera la vostra attenzione — se non sia ancora questa l'intenzione dello Stato Maggiore americano. Io esprimo al Senato della Repubblica italiana questo mio dubbio, questo interrogativo e nell'esprimerlo penso che a questo interrogativo hanno già risposto i fatti. Come vi spiegate altrimenti gli scritti oltraggiosi, offensivi, ingiuriosi, calunniosi contro le nostre Forze armate? È noto ciò che uno strano e indefinibile personaggio americano, che non voglio nominare, ha scritto sulla rivista « Saturday Evening Post » di Filadelfia nei riguardi dell'Esercito italiano che fa parte del settore posto alle dipendenze dell'ammiraglio Carney. Per chi non ne avesse avuto notizia dirò in breve che secondo questo personaggio « l'Italia rappresenta nella catena difensiva di Carney un anello fatto di spaghetti e che in passato il nostro Esercito è sempre stato per i suoi alleati una causa di preoccupazione maggiore del nemico stesso ».

Onorevoli colleghi, vi rendete conto della gravità dell'ingiuria, della bassezza di questo giudizio sul conto delle nostre Forze armate?

CARELLI. È l'ingiuria di un buffone.

PALERMO. Però io temo che non sia solo l'ingiuria di un buffone, ho paura che la politica che l'attuale Governo, politica di asservimento delle nostre Forze armate agli interessi non nazionali, agli interessi dell'imperialismo americano, porti a questi giudizi. Ma tornando a quel che dicevo, onorevoli colleghi, è mai possibile che i vostri alleati si esprimano in questi termini così roventi, così calunniosi e così oltraggiosi sulle Forze armate di un Paese alleato? Che cosa l'attuale Governo ha fatto per protestare e per tutelare la dignità delle nostre Forze armate?

ZELIOLI. Non bisogna dar peso alle ingiurie di un buffone.

PALERMO. Non basta dire che non bisogna dar peso. Vi sono alcune cose di tale gravità che dimostrerò che non fanno capo solo ad un buffone, per cui un Governo degno di questo nome, un Governo che senta il dovere imprescindibile di tutelare l'onore delle nostre Forze armate deve intervenire con atti di dignità, e di fermezza.

TARTUFOLI. Perchè non ricorda quello che ha scritto la « Pravda »?

PALERMO. Collega Tartufoli, io le pongo un interrogativo, ma, mi ascolti prima di rispondere, altrimenti le capiterà di rispondere ad un argomento che io non ho posto: condivide ella il giudizio che ha dato il signor O'Donnell sulle nostre Forze armate?

TARTUFOLI. Ricordi quello che ha scritto la « Pravda » sui nostri ragazzi in Russia. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Tartufoli, non interrompa.

PALERMO. Lasciamo stare quello che dice la « Pravda », torniamo ai fatti.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Torni al tema dello stato giuridico degli ufficiali. I comizi li sappiamo fare tutti.

PALERMO. Onorevole Jannuzzi, non so se i comizi li sappiano fare tutti, ma so che quel che dico corrisponde ad una realtà dolorosa, ed il solo fatto che mentre io qui, nell'Aula del Senato, levo la mia protesta contro questo scellerato che ha oltraggiato l'Esercito italiano, ella dice che faccio un comizio, sta a dimostrare, da parte sua, una insensibilità che non le fa onore ...

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Una sensibilità di gran lunga superiore alla sua, asservita alla Russia! Lei è un russo in Italia ed io sono un italiano in Italia! (*Clamori, scambi di apostrofi*).

PALERMO. Non dica bestialità!

PRESIDENTE. Senatore Palermo, adoperi espressioni più parlamentari.

TERRACINI. Ma il Governo come può scendere a certe forme di villania! (*Clamori. Interruzione del Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Jannuzzi*).

PRESIDENTE. Senatore Jannuzzi, basta!

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, io sono stato attaccato direttamente! (*Interruzione del senatore Terracini*).

PRESIDENTE. Senatore Terracini, la prego di tacere.

PALERMO. Onorevole Presidente, mi consenta: io intendo rispondere ad un'affermazione fatta da un membro del Governo.

Dunque io sono un russo in Italia. Ebbene, io affermo che sono nato italiano, ho sempre vissuto da italiano ed appunto perchè sono italiano sono comunista. Io ho fatto il mio dovere in guerra e non ho mai sfruttato la Patria. Mi dimostri il Sottosegretario di aver fatto altrettanto. (*Commenti*).

Ciò premesso, andiamo avanti.

Tornando alle ingi rie ed alle volgari e basse diffamazioni di questo signore americano, io vorrei trarne delle conseguenze. È perfettamente vero che nel corso della seconda guerra mondiale, l'Esercito ed il popolo italiano non ispirarono fiducia ai nazisti, tanto che finirono poi per combattere contro questi ultimi e per scacciarli dall'Italia. Ed è perfettamente vero che gli americani, oggi, farebbero male a fidarsi delle parole dell'onorevole De Gasperi e dell'onorevole Pacciardi ...

SANNA RANDACCIO. E poi volete che ci rispettino!

PALERMO. Ripeto, per sollevare ancora la indignazione a freddo dei miei autorevoli avversari, che è perfettamente vero che gli americani oggi farebbero male a fidarsi della parola dell'onorevole De Gasperi e dell'onorevole Pacciardi e farebbero bene ad attendersi lo stesso trattamento che toccò al loro amico Kesserling, da poco graziato dalle galere tedesche. E ciò perchè? Perchè il Governo attuale, come quello di Mussolini, non rappresenta e non esprime in alcun modo la volontà ed il sentimento del popolo e dell'Esercito italiano.

FRANZA. Quello sì!

PALERMO. Quello peggio che questo, onorevole Franza: non facciamo riabilitazioni di un passato che non tornerà più.

Ma ciò che voglio soprattutto ricordare, discutendo la legge sullo stato degli ufficiali, è che la volontà e il sentimento del nostro popolo e delle nostre Forze armate si manifestarono in maniera inequivocabile, negli anni che vanno dal settembre 1943 al 1945, quando, dalla rovina nella quale era caduto il nostro Paese, le nostre Forze armate, il popolo italiano, non solo attraverso l'esercito di liberazione ma anche attraverso le formazioni partigiane, ebbero a dimostrare al mondo intero il loro eroismo e il modo come si difendono la libertà e l'indipendenza nazionali.

È ciò che il giornalista americano ha tenuto a far conoscere al suo popolo? Io penso che questo doveva essere il suo intendimento perchè « la sua vile prosa — così come scrive un autorevole giornale, " La Voce del Mezzogiorno " — ha visto la luce a Filadelfia, la più illustre delle città degli Stati Uniti d'America — e con questo rispondo all'onorevole Carelli — Filadelfia presbiteriana e intellettuale, sede della più antica università e delle più antiche leghe operaie dell'Unione, Filadelfia che nel 1775 ospitò il Congresso che proclamò l'indipendenza degli Stati Uniti, che nel 1787 ospitò la Convenzione dalla quale uscì l'attuale Costituzione. Dunque in questa città è oggi possibile scrivere le porcherie che il signor O'Donnell ha scritto contro un popolo, il popolo italiano, che lotta per la propria indipendenza e per il rispetto della Costituzione repubblicana che si è data. Vorremmo dire che questo è veramente un segno del cammino a ritroso che la civiltà ha fatto nel Paese del dollaro ».

Ma, onorevoli colleghi, ciò che in questo momento ritorna alla mia mente e soprattutto al mio cuore sono le dichiarazioni che in questa Aula e anche nell'altro ramo del Parlamento il Ministro della difesa e l'onorevole Presidente del Consiglio hanno sempre fatto, vale a dire cioè di avere migliorato le condizioni interna-

zionali dell'Italia con la partecipazione al Patto Atlantico. Dove vanno a finire oggi queste dichiarazioni? Chi può credere più a queste dichiarazioni? Potete dire, come diceva l'onorevole Carelli e qualche altro collega: voi fate tanto chiasso, ma questo giornalista ha espresso soltanto il suo pensiero personale. Egli, voi dite, è un maleducato, un criminale, un folle, ma la grande massa degli americani è di avviso diverso. Questo è il contenuto delle parole dell'onorevole Carelli e io rispondo a lui ed agli altri: non dimenticate che questo signore è pagato per scrivere su una rivista a grande tiratura e se articoli del genere non interessassero e non trovassero terreno favorevole alla diffusione non sarebbero pubblicati, nè il giornalista diffamatore avrebbe conservato il suo posto. Dunque, non rimpicciolite questo fatto alla constatazione che si tratti del giudizio di un singolo, sia pure criminale o folle. Ma, a prescindere se si tratti del giudizio di un singolo o meno, sento il bisogno di richiamare la vostra attenzione e di dare l'allarme circa un'altra dichiarazione. Che cosa c'è di vero in quanto ha dichiarato quel famoso generale Gavin, che oggi è stato mandato via dall'Italia? Egli ha affermato di avere infiltrato nelle file dell'Esercito italiano degli osservatori militari statunitensi tra cui parecchi veterani dell'82ª divisione avio-trasportata. Ecco in che modo avete ridotto le nostre Forze armate! Perciò quando l'onorevole Jannuzzi mi invita a discutere il disegno di legge nel suo complesso e nella sua strumentazione tecnica io rispondo che non è questo il problema; io in questa sede e in questo momento tengo ad affermare che non basta fare una legge attraverso la quale si cerca di tutelare lo stato giuridico degli ufficiali, ciò che è indispensabile è tutelare la dignità, il decoro, l'indipendenza, l'onore, la fierezza degli ufficiali e non consentire, nè permettere nella vostra politica di servilismo che degli stranieri facciano parte delle nostre Forze armate; solo così potrete parlare di esercito nazionale. (*Interruzione del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia*). Onorevole Vischia, mi sembra che voglia dire qualcosa.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica itruzione*. Lei parla di servilismo ed ingiuria. Non si lamenti poi delle eventuali reazioni.

GRISOLIA. Allora non volete discutere.

PRESIDENTE. Prego i senatori di non interrompere.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io sto zitto, ma non ammetto le ingiurie.

PALERMO. Onorevole Vischia, le assicuro che non ho intenzione di ingiuriare chicchessia. Io mi limito ad esprimere dei giudizi politici. Io esprimo il giudizio che la politica perseguita dal Governo nei confronti delle Forze armate è una politica di menomazione della indipendenza e della dignità nazionali, fino al punto che si consente che elementi stranieri vengano immessi nell'Esercito come osservatori. Io so che voi, signori del Governo, direte che questo generale Gavin è stato cacciato o trasferito. Non dimenticate però che egli è quello della pacca sulla schiena e del calcio nel sedere. Sono sue parole che si riferiscono al trattamento riservato agli ufficiali italiani. A me non preme sapere se è stato trasferito o meno, se è stato o meno punito. A me preme dichiarare al Senato che nessuna protesta è stata elevata dal Governo, nè per le basse ingiurie, nè alcuna smentita è stata fatta circa l'infiltrazione di elementi stranieri come osservatori nelle nostre Forze armate.

Io ho prospettato il dubbio che la politica dello Stato Maggiore americano fosse quella di degradazione delle nostre Forze armate, ma debbo prospettare anche l'ipotesi che le si vogliano considerare come carne da cannone. Come spiegare altrimenti questa decisa volontà di sottoporre le nostre Forze armate al comando americano? Come spiegare quella propaganda americana nell'interno delle caserme, propaganda di odio per quanto si riferisce alla politica estera contro Paesi pacifici anche lontani, e di vilipendio sul piano interno contro i democratici che hanno fatto la guerra e la lotta di liberazione? Voi sapete, onorevoli colleghi, cosa si è fatto contro i partigiani, contro le figure più fulgide dell'eroismo partigiano italiano, dimenticando che essi, non soltanto i morti ma anche i sopravvissuti di questa dura ed aspra battaglia, si ricollegano alle migliori tradizioni, alle figure più gloriose del nostro Risorgimento. Io da quest'Aula sento il bisogno di inviare il mio saluto commosso ed entusiasta a tutti i partigiani d'Italia e ai loro

comandanti, riallacciandoli così idealmente alle nobili figure di Pisacane, Garibaldi e di altri che hanno contribuito all'unità dell'Italia.

Ora, questa politica d'odio, questa propaganda porta a dimenticare i veri interessi nazionali, ad affievolire ed annullare l'amor di patria. È così che si passa alla guerra di aggressione, è così che si identifica l'amor di patria con la guerra contro questo o quel Paese. Questo è un delitto di cui il fascismo ha tanto abusato e noi vogliamo che la via del passato, che tante tragiche conseguenze ha lasciato, non venga seguìta dal Governo democristiano, che esso abbandoni questa politica di avventura e di odio.

Si dimenticano gli interessi nazionali e l'amor di patria, dicevo. Eppure io vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che l'8 settembre vi era una legge sullo stato giuridico degli ufficiali, vi era anche allora una legge sull'avanzamento. Ma non pensarono allora alla loro carriera — in verità furono nella grande maggioranza — coloro i quali si schierarono per la causa nazionale e impugnarono le armi contro il tedesco; quella minoranza che invece si lasciò disarmare o combattè con i tedeschi pensò unicamente alla propria carriera anche se poi mal glie ne incolse.

Ebbene, non facciamo che le preoccupazioni della carriera possano disarmare gli spiriti e possano, soprattutto, affievolire il sentimento di italianità e di difesa della sovranità e dell'indipendenza del nostro Paese. E che dire dello stato di disagio in cui verranno a trovarsi le Forze armate italiane? Onorevoli colleghi, esso sarà e tanto più grave man mano che l'Esercito italiano sarà integrato nell'esercito europeo.

Voi avete sentito della scarcerazione di Guderian, e di Kesserling, criminali di guerra, pessimi generali: hanno perduto la guerra; ebbene, onorevoli signori, che interesse ha l'Italia a che i propri soldati e i propri ufficiali siano comandati o affiancati a questi uomini, che tanto male hanno fatto al nostro Paese? Come si troveranno quegli ufficiali che hanno fatto i partigiani, come si troveranno quegli ufficiali che combatterono contro di loro, come si troveranno quegli ufficiali che si rifiutarono di combattere accanto a loro, quegli ufficiali che furono deportati nei campi di concentramento? È possibile che non vi rendiate conto della gravità di questa situazione?

Avviandomi alla conclusione, onorevoli colleghi, vi dirò che così non si fa l'esercito nazionale, così non si serve la Patria. Così si fanno gli eserciti di mestiere, gli eserciti di mercenari. Perchè siamo arrivati a questo? Per la politica del Governo democristiano, per questa politica che non vuole tener conto delle giuste esigenze e delle rivendicazioni di larghissimi strati popolari; per questa politica che tiene soltanto conto degli interessi di un gruppo di privilegiati, degli interessi dei gruppi monopolistici e dei grossi capitalisti a danno di coloro che maggiormente soffrono e di coloro che hanno sempre servito onestamente il loro Paese.

Onorevoli signori, è indispensabile che questa politica cambi soprattutto nei confronti delle nostre Forze armate ed io penso che mai, come in questo momento, di fronte a quanto io vi ho denunziato, di fronte a fatti che non ammettono qualsiasi forma di smentita, di fronte a fatti che accusano l'attuale politica del Governo, io penso che bene cadano a proposito le parole pronunziate da Giuseppe Stalin a chiusura del 19° Congresso del Partito comunista ... (*Rumori dal centro*).

ORIGLIA. C'è la libertà in Russia?

PALERMO. Ma non ripeta le solite ridicolaggini e vada in Russia, si faccia dare il passaporto che questo Governo nega e vada a vedere quali prodigi di serietà si sono realizzati in quel Paese! Dica al Governo che non neghi i passaporti e dia a tutti i cittadini onesti la possibilità di varcare quella che voi chiamate la cortina di ferro per rendervi conto delle menzogne e delle calunnie, che, inconsciamente o coscientemente, ripetete.

Dunque ascoltate, onorevoli colleghi, e meditate: « La bandiera delle libertà democratiche borghesi, la borghesia l'ha buttata a mare. Io penso che tocca a voi, rappresentanti dei partiti comunisti e democratici, di risollevarla e di portarla avanti, se volete raggruppare intorno a voi la maggioranza del popolo. Non vi è un'altra forza che possa adempiere a questo compito. Prima la borghesia era considerata la guida della Nazione; essa poneva i diritti e l'indipendenza della Nazione al di sopra di tutto. Ora non vi è più traccia dei princìpi nazionali: oggi la borghesia vende il diritto e l'indipendenza della Nazione per dollari. La bandiera dell'indipendenza nazionale e della so-

vranità nazionale è stata gettata in mare, e non vi è dubbio che questa bandiera toccherà a voi di sollevarla e portarla in avanti; a voi rappresentanti dei partiti comunisti e democratici, se volete essere i patrioti del vostro Paese, se volete essere la forza dirigente della vostra Nazione. Non vi è più altra forza che possa risollevare e portare avanti questa bandiera ».

Ebbene, onorevole Jannuzzi, nulla l'autorizza a sorridere, mediti piuttosto su quanto ho detto. Sono dolente che soltanto all'ultimo momento ho l'onore della presenza dell'onorevole Pacciardi: concludo affermando che noi siamo sicuri che le Forze armate, gli ufficiali italiani, si stringeranno intorno alla bandiera nazionale e insieme col popolo la solleveranno in alto per portarla più avanti, sempre più avanti, in nome dell'indipendenza e della libertà d'Italia. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CADORNA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo la vivace escursione fatta nel campo politico dal collega Palermo, mi permetto di ricondurre la discussione nel campo più modesto, ma forse più pratico, della tecnica, riassumendo molto brevemente quanto su questo disegno di legge è stato scritto sia nella relazione ministeriale che in quella della Commissione senatoriale della difesa. È una legge che va considerata come fondamentale nella ricostruzione delle Forze armate, ed io penso che, attendendo serenamente, ma fermamente all'elaborazione delle leggi che riguardano la ricostruzione delle Forze armate, noi smentiremo nel modo più efficace affermazioni balorde o offensive che italiani o forestieri abbiano osato fare nei riguardi delle nostre Forze armate. (*Applausi dal centro*). Il disegno di legge che viene al nostro esame è frutto di una lunga elaborazione da parte di una Commissione eletta nel 1946, Commissione per l'unificazione e la revisione della legge sullo stato degli ufficiali. Questa Commissione tenne 66 sedute. Ne facevano parte 6 generali e ammiragli, 4 colonnelli e 4 rappresentanti degli uffici legali. Successivamente, la stesura fu fatta dagli uffici legislativi del Ministero. Scopo della legge è, anzitutto, l'unificazione fin dove è possibile. In passato si ebbe un'unica legge dello Stato fino al 1935 con le leggi del 1912 e del 1926; successivamente nel 1935 l'Esercito formulava una propria legge rinnovandola poi nel 1940, mentre la Marina e l'Aeronautica conservavano la vecchia legge. La unificazione è stata raggiunta nei limiti del possibile e cioè fin dove non si toccavano le particolari caratteristiche di ciascuna Forza armata. Sono state unificate le categorie degli ufficiali in ruolo d'onore, i limiti di età per gli ufficiali della riserva, i provvedimenti disciplinari di stato, i provvedimenti intesi a moderare abusi ed il trattamento economico. Distinzioni rimaste invece in omaggio a differenti caratteristiche delle Forze armate sono: la costituzione dei ruoli ufficiali, la fissazione del limite di età per il servizio permanente e di complemento, l'utilizzazione degli ufficiali nelle varie categorie, l'interpretazione del diritto e le modalità dell'avanzamento che segue prassi diverse.

Innovazioni sostanziali in questa legge sono:

l'estensione della posizione ausiliaria la quale prima esisteva solo nella Marina e che è stata estesa a tutte e tre le Forze armate. L'ufficiale in posizione ausiliaria è un ufficiale della categoria del congedo cioè che ha lasciato il servizio, ma che deve avere una particolare idoneità fisica per essere pronto ad essere riassunto in servizio in ogni momento. A tale scopo il periodo nell'ausiliaria viene considerato utile agli effetti della pensione e viene prevista una particolare indennità, sia pure modesta:

posizione a disposizione. Anche questa posizione esisteva nella Marina solo per un numero limitato a 4 anni; è stata estesa a tutte e tre le Forze armate con durata fino al limite di età del grado salvo che per ufficiali, che siano stati dichiarati non idonei, nel qual caso la durata dell'« a disposizione » è di soli quattro anni. Questa posizione ha una particolare importanza e noi lo vedremo nell'esame che faremo successivamente nella legge di avanzamento, poichè la disposizione è come una *fiche* di consolazione che viene data agli ufficiali che lasciano il servizio permanente effettivo, per costituire vacanza obbligatoria, e cioè per far

posto a quelli che debbono essere promossi in regime di promozioni fisse annuali;

introduzione della riserva di complemento. Prima esisteva soltanto la categoria di complemento. La riserva di complemento ha lo scopo di distinguere gli ufficiali della riserva, che provengono dagli ufficiali effettivi e quindi sono provvisti di una maggiore preparazione militare, da coloro che provengono dai ruoli degli ufficiali di complemento.

Ed ancora:

abolizione nella Marina della posizione di congedo provvisorio, dimostratasi inutile dopo l'abolizione che ne è stata fatta nell'Esercito e nell'Aeronautica;

chiarificazione dei concetti di idoneità fisica al servizio incondizionato, mediante accertamento periodico dell'idoneità. Si è dato il caso di parecchi ufficiali, i quali si sono dimostrati inidonei al loro servizio; attualmente le posizioni sono due: idoneità a tutti i servizi, oppure posizione di aspettativa o di congedo;

riduzione della durata dell'aspettativa da tre a due anni, per eliminare taluni abusi che si erano verificati con danno del servizio;

modificazione dei limiti di età. Di questo problema abbiamo già parlato a sufficienza nella discussione della legge sugli organici; per quanto i limiti di età fossero proprio oggetto di questa legge sullo stato degli ufficiali, per ragioni di urgenza furono approvati con la legge degli organici sulle Forze armate;

norme per la cessazione dal servizio, per età e per inidoneità agli uffici del grado, e relative cautele;

mantenimento in tempo di guerra dell'applicazione dell'articolo 42, che permette d'allontanare dal servizio gli inetti, applicazione che la vecchia legge sospendeva durante la guerra;

questa legge contempla numerosi provvedimenti cautelativi, come per esempio: sottrazione di ogni carattere sanzionistico all'articolo 40, cui rimane il compito di allontanare gli ufficiali mostratisi inidonei alle funzioni del grado.

Complessa riforma nella costituzione dei Consigli di disciplina e nella loro procedura, per chiarirla. Per esempio, l'inchiesta formale, secondo la presente legge, comporta d'obbligo la contestazione degli addebiti. Si è precisato a chi spetta di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale e di deferirlo al Consiglio di disciplina. Si è abbandonato il criterio dei membri del Consiglio di disciplina eletti annualmente e si è ripreso quello antico di nominarli volta per volta; ciò per facilitare la loro partecipazione, perchè questi membri, che erano fissi per tutto l'anno, potevano essere distratti per ragioni di servizio più importanti e quindi mancare al momento opportuno. Il Consiglio di disciplina è stato formato da cinque membri anzichè da tre, per meglio garantire la sua completa indipendenza di giudizio. Si sono dati nuovi poteri ai tre Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e si è stabilito che spetta al Ministro deferire al Consiglio di disciplina e sottoporre ad inchiesta formale non solo i generali, ma anche i colonnelli.

Si è proceduto infine all'abolizione della sospensione dal grado, sostituita dalla sospensione dall'impiego per gli ufficiali in servizio permanente e, per quelli in congedo, dalla sospensione dalle funzioni del grado; ciò perchè, per ufficiali sospesi per materia disciplinare o penale che non fosse stata ancora accertata, sembrava provvedimento troppo grave la privazione del grado.

Vi sono poi nella legge alcune innovazioni di carattere economico. È stata concessa una indennità di ausiliaria ed è stata in qualche modo aumentata l'indennità di riserva. Questo è un argomento sul quale ci tratterremo più diffusamente quando dovrà essere votato il relativo articolo. La Commissione ha ritenuto che questa indennità di riserva, che è stata, rispetto a quella che era nell'anteguerra, aumentata solo di dieci volte, fosse assolutamente insufficiente.

Ritornando a quanto ho già avuto l'onore di accennare ieri, e di cui più diffusamente parlerò in occasione della discussione della legge sull'avanzamento, dirò che i vari provvedimenti presi per il miglioramento delle carriere, come la diminuzione del numero dei subalterni, l'aumento dei gradi medi e massimi, non risolvono la crisi nella maggior parte dei quadri, i cui componenti in grandissima misura debbono lasciare il servizio nel grado di tenente

colonnello con una età media di 55 anni. Ora questo provvedimento, indispensabile data la natura gerarchica della carriera militare, porta l'ufficiale ad andare a riposo con gravissime difficoltà di trovare altro impiego ad una età nella quale gli impiegati civili — non parliamo poi delle professioni libere — sono nel fiore della loro carriera. Poco tempo fa si è discusso in quest'Aula di portare i limiti di età degli impiegati civili da 65 a 70 anni. Orbene, la massa degli ufficiali deve abbandonare la carriera militare col grado di tenente colonnello, cioè verso i 55 anni, ed è chiaro che questa età, nella quale generalmente l'ufficiale ha ancora la famiglia a carico, è veramente l'età critica, e il decennio che intercorre tra i 55 ed i 65 anni, deve essere colmato con una indennità realmente sostitutiva del servizio lasciato. Ora, abbiamo proposto, e il Ministero, pur in lotta con il bilancio, ha consentito nel concetto che occorre adeguare l'indennità di ausiliaria e di riserva al costo della vita.

Sono state adottate nuove norme o rimaneggiate altre introdotte nel testo allo scopo di adeguare le vigenti norme all'indirizzo della giurisprudenza e dell'ordinamento giuridico: per esempio, il giuramento viene reso obbligatorio in quanto il cittadino intenda veramente acquistare lo stato di ufficiale e il mancato giuramento provoca la revoca da questo stato; il divieto di esercitare altre professioni è divenuto norma attinente allo stato giuridico, anzichè materia disciplinata dal Regolamento.

La Commissione dunque, mentre propone alcuni emendamenti intesi ad accentuare le norme cautelative per impedire qualsiasi possibilità di arbitrio e alcuni altri intesi a salvaguardare diritti economici acquisiti, propone che il disegno di legge venga approvato dal Senato. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio l'onorevole Ministro dell'occasione concessami di prendere la parola su questo disegno di legge, che, con lui e con gli onorevoli membri della Commissione, è stato oggetto del nostro più attento esame durante vari mesi di elaborazione legislativa. Io, in verità, questa sera non mi attendevo dall'onorevole Palermo il discorso che egli ha fatto, soprattutto non mi attendevo un discorso nel quale vi fosse una digressione così patente dall'oggetto sottoposto alla vostra approvazione. Tutti — difatti — eravamo venuti oggi qui per parlare del disegno di legge sullo stato giuridico degli ufficiali, cioè di quel disegno alla formazione del quale lo stesso onorevole Palermo aveva effettivamente partecipato in sede di Commissione (gli onorevoli colleghi possono darmi atto delle intere giornate estive trascorse con l'onorevole Palermo, perchè il disegno fosse perfezionato e completato secondo i loro ed i suoi suggerimenti), ma ci siamo trovati improvvisamente di fronte alla davvero inaudita sorpresa di sentire accusare lo spirito delle proposte in discussione come animato da velleità militaresche o addirittura antidemocratiche. Sarebbe facile rispondere da questo punto all'onorevole Palermo che se spirito militaresco e antidemocratico vi fosse mai in questa legge, egli avrebbe per primo contribuito a formarlo, giacchè non vi è parte di essa che non risenta della sua opera e della sua collaborazione.

Ma l'onorevole Palermo ha condotto il Senato in un campo che è assolutamente fuori del seminato di oggi, ma che per lui e per i suoi è il monotono tema di ogni discussione parlamentare. Non si discute nel Parlamento italiano — difatti — ormai più di politica estera, non si discute di leggi militari, anche se aventi un contenuto squisitamente e particolarmente tecnico, senza sentir ripetere gli abusati ritornelli di dipendenza, servilismo, asservimento del Governo italiano a Nazioni straniere.

Onorevole Palermo, in una seduta del gennaio 1951 dai suoi banchi abbiamo udito presso a poco queste parole che io ho ancora a mente: « Una occupazione russa è difficile che venga in Italia ma, se anche venisse, noi non avremmo bisogno di nessuna liberazione, perchè non consentiremmo mai di barattare con una pseudo-liberazione le effettive libertà che conquisteremmo con l'avvento della dominazione russa in Italia ». Queste terribili parole furono pronunziate in quest'Aula da un collega della sua parte. E lei osa ancora parlare di asservimento delle Forze armate italiane allo straniero, di supina servilità del nostro Go-

verno, di fronte a Governi stranieri, del nostro Governo, che non fa che una politica di solidarietà e di compattezza con quelle nazioni che vedono minati dalle fondamenta i princìpi della libertà e dell'indipendenza, mentre voi appartenete ad una fazione che non solo le Forze armate darebbero in mano allo straniero, ma la sovranità stessa della nazione italiana.

Noi non stiamo barattando la nostra sovranità; noi la conserviamo intatta e la manteniamo in una serie di rapporti internazionali che valgano a consolidarla e a irrobustirla.

L'onorevole Palermo ha elevato grida di scandalo di fronte alle parole oltraggiose di un giornalista americano, contro le quali si è già levata — contrariamente a quanto a torto sostiene l'onorevole Palermo — la voce decisa e la protesta fiera del Ministro della difesa e del Governo italiano. Ma io vorrei sapere dall'onorevole Palermo se qualcuno della sua parte o se egli stesso ha osato levare una sola parola di protesta di fronte alla risposta che l'organo ufficiale dello Stato staliniano, la « Pravda », dette al discorso pronunciato dall'onorevole Tartufoli in quest'Aula. Le parole che furono negate allora sono queste (ascolti, senatore Palermo, ed abbia la lealtà di levarsi almeno ora in piedi in un grido di indignazione): « Il vecchio senatore Tartufoli vada pure in Russia a piangere sulle tombe dei soldati italiani ... (io ho vergogna a ripetere queste parole) stupratori, ladri e vigliacchi ». Non una sola parola nemmeno di debole protesta è stata mai pronunciata da quel banco, nel quale si ritiene che ogni offesa che viene da parte russa non costituisca insulto ...

PALERMO. Non si può fare un parallelo fra le reazioni di una Nazione aggredita e gli atteggiamenti del suo alleato.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Era stata aggredita forse la Russia dai soldati italiani, contro i quali la « Pravda » ha lanciato le ingiurie volgari di stupratori, di vigliacchi e di ladri? No, i soldati italiani, anche in Russia, hanno sempre combattuto eroicamente e non meritano questo oltraggio infame: intorno ai soldati italiani si stringono reverenti, con me, in questo momento, l'affetto e la riconoscenza di tutto il popolo italiano. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

Intanto, onorevole Palermo, lei, di fronte alle offese che ho riferito non sa nemmeno unirsi al mio sdegno e alla mia protesta, cui si è già unita una parte del Senato, e non sa che pronunziare parole di giustificazione, in favore di coloro che le espressioni offensive hanno rivolto contro i nostri combattenti.

Io non devo aggiungere altro, onorevoli senatori, perchè cadrei nello stesso difetto di uscire fuori dal seminato, come ha fatto l'onorevole Palermo. Egli si è chiesto se l'intenzione dei comandi americani può essere quella di porre le nostre Forze armate in una condizione di inferiorità e di avvilimento di fronte alle Forze armate delle nazioni europee destinando i reparti italiani esclusivamente a funzioni di servizio. Assicuro l'onorevole Palermo che questo pericolo non v'è. Per quanto i comunisti ci accusino, quando ci armiamo e potenziamo le nostre Forze armate, di fare del militarismo, la Nazione sa che noi prepariamo divisioni bene attrezzate e non truppe idonee soltanto ad attendere ai servizi, truppe cioè destinate ad essere svilite in uno stato di umiliazione rispetto alle forze armate straniere.

PALERMO. Questo lo ha detto il suo amico americano.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è un mio amico colui che pronuncia ingiuriose parole contro la Nazione italiana. È lei che si sente amico di chi è veramente nemico dell'Italia. Noi non ci sentiamo amici di coloro che sono nemici dell'Italia, a qualsiasi nazione appartengano. (*Vive proteste del senatore Palermo*).

Io debbo cedere la parola all'onorevole Ministro, ma chiedo che egli mi consenta di accennare brevissimamente al contenuto di questa legge in replica ad un altro passo del discorso Palermo. Vorrei dire all'onorevole Palermo che l'accusa che egli ha mosso al disegno di legge, che cioè esso conterrebbe disposizioni che porrebbero gli ufficiali in posizione di dipendenza politica di fronte al Governo, è patentemente smentita dalle singole disposizioni che voi esaminerete. L'onorevole Palermo sa che, sia per la nomina che per il collocamento in congedo degli ufficiali, sono state introdotte norme che garantiscono l'indipendenza degli ufficiali ed escludono che, da parte del Ministro,

possa essere mai compiuto arbitrio di sorta o possa esercitarsi influenza politica di alcuna specie. L'onorevole Palermo sa anche che nelle disposizioni di carattere disciplinare sono state egualmente dettate norme rigorose acchè soltanto con un giudizio obiettivo possano essere giudicati e puniti gli ufficiali o estromessi dalle Forze armate quando ne siano indegni.

Non devo aggiungere altro perchè è compito del Ministro entrare nell'esame delle singole parti del disegno di legge. Voglio soltanto dire all'onorevole Palermo che mi ha colpito non certo favorevolmente l'emendamento da lui proposto all'articolo 3 del disegno di legge, il cui ultimo comma stabilisce che gli ufficiali in congedo assoluto, mentre non hanno più obblighi di servizio, conservano tuttavia il grado e l'onore dell'uniforme. Il senatore Palermo vorrebbe che si cancellasse la frase: « l'onore dell'uniforme». No, onorevole Palermo, i soldati, gli ufficiali, tutti gli appartenenti alle Forze armate italiane, debbono sentire sempre, nella vita militare e in quella civile, in guerra e in pace, l'onore dell'uniforme come il miglior segno esteriore dell'attaccamento, della devozione e dell'amore che essi portano alla Nazione italiana. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Onorevoli senatori, sono molto dolente di non essere intervenuto alla prima parte di questa discussione, di non avere ascoltato quindi il discorso, che mi è stato riferito, del senatore Palermo, discorso estraneo all'esame tecnico di questa legge. Intervento strano, perchè il senatore Palermo aveva già presentato una interrogazione sull'argomento delle ingiurie all'Esercito italiano del giornalista americano O'Donnel ed io gli avevo detto che ero pronto a dare al Senato ed agli interroganti, su questo argomento, nella prossima settimana, tutte le spiegazioni e le informazioni che mi sono state richieste. È molto strano dunque che si introduca nell'esame di questa legge una digressione di carattere politico che sarebbe stato meglio trattare in sede opportuna. Ma poichè la questione è stata sollevata io non ho nessuna difficoltà, anche improvvisando, a dire all'onorevole Palermo quale è la realtà dei fatti, purchè si intenda che rispondo anche alla interrogazione che mi è stata presentata. Quando è comparso questo sciagurato articolo del giornalista americano O'Donnell sul «Saturday Evening Post» mi trovavo in America per missione governativa. Evidentemente nessun giornale americano nè italo-americano si è occupato di questo articolo data la febbre elettorale che caratterizzava quelle giornate in quel Paese. Io ne ho avuto conoscenza solo quando sono tornato in Italia e il giorno dopo averne avuto conoscenza ho pubblicamente stigmatizzato le parole sciocche ed abbiette che quel giornalista aveva scritte contro i nostri soldati ed ho anche riferito pubblicamente che l'ammiraglio Carney e il generale Gavin, che sono i due capi militari dirigenti il settore del sud Europa e residenti a Napoli, per loro conto e senza nessuna sollecitazione avevano già presentato ai capi militari italiani la deplorazione per questo articolo.

PALERMO. È il meno che potevano fare.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. È il meno che potevano fare... Ma, onorevole Palermo, siamo seri e sereni: se ogni volta il Governo americano dovesse protestare per le ingiurie volgari che dite e stampate contro l'ammiraglio Carney e le Forze armate americane, ingiurie che rappresentano il passivo della libertà di stampa, evidentemente si vivrebbe attraverso incidenti internazionali continui. Purtroppo la libertà di stampa bisogna accettarla com'è con tutti i suoi inconvenienti. Quello che interessa al Governo italiano per tutelare la dignità di una istituzione onorata come è l'Esercito italiano è il fatto che i capi responsabili, almeno i più diretti responsabili delle aliquote dell'Esercito americano che collaborano con noi in Italia, hanno spontaneamente presentato deplorazioni per questo articolo stupido e ingiurioso che il signor O'Donnell nella sua libertà di apprezzamento aveva scritto in un giornale degli Stati Uniti. E lei sa per di più, onorevole Palermo, che il generale Gavin dopo aver riunito tutti gli ufficiali italiani al comando del Sud-Europa in Napoli ed avere rinnovato ad essi la sua ammirazione, ha lasciato il comando del Sud-Europa per prendere un altro comando. È quindi molto strano che in una discussione di questo genere si introduca un elemento — mi lasci dire, onorevole Palermo — estremamente

demagogico, ma diretto unicamente a turbare le relazioni che esistono fra gli eserciti che collaborano alla difesa della pace e della civiltà occidentale.

PALERMO. Lei inverte le parti. Noi siamo gli oltraggiati!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. È lei che oltraggia molto spesso gli americani, e non c'è stato mai un Governo americano, che si è adontato delle sue ingiurie verso gli americani che sono a Napoli; viceversa da parte del Governo americano ...

PALERMO. Noi attacchiamo i dirigenti, non mai i soldati o i sottufficiali.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Ma i dirigenti fanno parte dello stesso corpo. Anche O'Donnell ha attaccato i quadri.

LABRIOLA. Proprio adesso un Comitato inglese ha stabilito che i rapporti fra i soldati americani ed il pubblico inglese sono intollerabili, per le continue provocazioni degli stessi americani, i quali sono i più indesiderabili che si possano immaginare.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Onorevole Labriola, se lei può rimproverare qualcosa, non è certo in questo campo, poichè non ha le stesse origini del senatore Palermo; io ricordo che lei ha sempre peccato di nazionalismo, molto più di noi; non ci venga quindi a dare lezioni di dignità e di indipendenza nazionale. Le volgari ingiurie contro l'Esercito italiano, sono state scritte da un giornalista privato e non da un elemento responsabile nè del Governo nè delle Forze armate americane. E lei non usa ed abusa della libertà di stampa, per poter dire le stesse ingiurie verso gli stranieri? Delle vostre ingiurie il Governo americano non si cura. Qui c'è stato invece un Ministro responsabile, che ha qualificato questo articolo come abbietto e che ha rilevato pubblicamente come i dirigenti responsabili delle Forze armate americane hanno spontaneamente presentato le loro deplorazioni. Andare al di là di questo significa fare della demagogia e tentare di turbare i rapporti fra queste forze del Patto atlantico che sono legate, come debbono essere legate, per difendere gomito a gomito la pace in Europa. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

È molto strano, ma rivela tutta una mentalità, onorevole Palermo, che lei, per darci delle lezioni di indipendenza, ci abbia letto il discorso di Stalin che suggerisce alla sua parte politica di recitare la parte della difesa dell'indipendenza nazionale. Questa dignità nazionale, quest'amore dell'indipendenza nazionale, si sentono spontaneamente, non ci si fanno suggerire da un capo di governo straniero, che, quanto a indipendenza nazionale, ha dimostrato di non rispettarla nei Paesi satelliti, al di là della cortina di ferro. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

Onorevoli colleghi, credo di aver risposto esaurientemente, ma se l'onorevole Palermo vuole sapere di più gli dirò che non c'è stato capo militare americano o inglese, che abbiano finora visitato l'Italia o che per ragioni del suo ufficio abbia permanenza, anche temporanea, in Italia, che non si sia espresso nel modo più eloquentemente ammirativo nei confronti delle Forze armate italiane. Ho avuto l'onore di citare, proprio dinanzi a questa Assemblea, i giudizi estremamente lusinghieri che un uomo che ha combattuto contro l'esercito italiano nell'ultima guerra, il maresciallo Montgomery, ha espresso nei confronti delle Forze armate italiane. Egli ha detto — cito a memoria — che nella sua lunga carriera militare ha avuto modo di vedere, di controllare, di ispezionare eserciti di tutti i Paesi, e che può aver trovato eserciti uguali a quelli che presenta oggi la nuova Italia democratica, ma non superiori. Ho citato anche la espressione ammirativa che il generale Eishenower, prima di diventare Presidente degli Stati Uniti, ha pronunciato a favore delle Forze armate italiane. Ho citato le quasi ricorrenti espressioni di elogio che ha pronunciate l'ammiraglio Carney. Ebbene, dirò ora che il generale Ridgway ha scritto, non a me ma all'ammiraglio Carney, che ha avuto la cortesia di comunicarmelo, dopo le manovre ultime che ha compiuto l'Esercito italiano alla nostra frontiera, che le manovre del nuovo Esercito italiano dimostrano il suo altissimo grado di efficienza ed il suo altissimo morale, malgrado i tentativi inutili che voi fate per minare questa meravigliosa coesione. (*Applausi dal centro*).

Ora, onorevoli colleghi — e mi scuso anch'io di questa digressione, che però ci risparmia un'altra discussione — vorrei rientrare nell'esame della legge che ci sta dinanzi.

In fondo di che si tratta? Non si tratta, come pare che abbia detto l'onorevole Palermo, di una specie di legge militaristica, capestro: è una legge normale che si ritrova, nei punti essenziali, in quasi tutti gli eserciti. Sono sicuro che se potessi citare una legge di stato giuridico, ammesso che ce ne siano, dell'armata sovietica, non potrei non trovare disposizioni amministrative o legislative o consuetudinarie simili, perchè tutti gli eserciti si reggono su certe norme fondamentali che sono inerenti alla loro natura, alla loro disciplina e alla loro particolare organizzazione e formazione.

C'erano tre leggi, prima dell'unificazione del Ministero della difesa, sullo stato giuridico degli ufficiali: una per la Marina, una per l'Aeronautica ed una per l'Esercito. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tentato di farne una sola e di prendere quello che, a nostro parere, c'era di meglio nelle tre leggi, per fonderlo in una legge sola.

I disegni di legge sullo stato giuridico degli ufficiali erano regolati, per la Marina e per l'Aeronautica, dalla legge 11 marzo 1926, e per l'Esercito, dalla legge 9 maggio 1940. Ora si sono semplificate le posizioni di stato giuridico degli ufficiali. C'è una posizione di servizio permanente che naturalmente comprende il servizio militare effettivo e il servizio militare a disposizione; poi c'è una posizione in congedo che comprende l'ausiliaria, la riserva, il complemento e la riserva di complemento; infine, una posizione di congedo assoluto. La posizione di « a disposizione » — dico queste cose perchè possono servire per l'intelligenza della legge — attualmente prevista solo per gli ufficiali di Marina viene estesa anche agli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica. Confesso che si sono prese in considerazione anche le carriere. Anche questo è un elemento non fondamentale, accessorio, ma importante perchè anche gli ufficiali sono uomini come gli altri ed hanno le loro necessità di vita e, siccome l'organismo militare necessariamente è fatto a piramide e pochi vanno in alto e molti restano in basso, evidentemente non andrebbe in alto nessuno, se non si creassero sistemi per rendere razionale l'avvento in alto dei migliori nell'interesse della Istituzione e del Paese. Ma non è questa la ragione essenziale. La ragione essenziale è che si vuole raggiungere lo scopo di non privare anzi tempo le Forze armate dell'opera degli ufficiali che per necessità di avanzamento dovranno essere tolti dai quadri ordinari. Quindi abbiamo una posizione di servizio permanente effettivo reale e una posizione di servizio permanente a disposizione; ma non c'è praticamente differenza fra le due posizioni perchè, tranne casi eccezionali, anche l'ufficiale a disposizione può essere impiegato per i servizi espletati normalmente dall'ufficiale in servizio permanente effettivo. Poi abbiamo creato la posizione dell'ausiliaria estendendola a tutte e tre le armi; questi ufficiali se sono fuori dal servizio permanente da non più di otto anni, sono costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati a prestare servizio. Naturalmente hanno obblighi speciali. Per un limitato numero di anni non sono cittadini come gli altri; hanno certi diritti, come l'indennità, il diritto di portare la divisa in certe occasioni, la conservazione del grado, ma anche hanno certi doveri, cioè devono essere immediatamente a disposizione del Governo in caso di bisogno. È prevista dunque una speciale indennità di ausiliare, commisurata nell'importo alla metà di quella per la riserva. Poi abbiamo creato una posizione di riserva di complemento in cui transitano ad una data età — e questa è una novità della legge — gli ufficiali di complemento e che, al pari della riserva per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente, comporta obblighi di servizio solo in tempo di guerra. È stata istituita allo scopo di evitare che vengano sottoposti all'obbligo di servizio in tempo di pace ufficiali in età meno adatta. Altro intendimento perseguito dal disegno di legge è stato quello di assicurare una più alta efficienza dei quadri. Si tratta sempre di cose umane e quindi nell'applicazione si può errare, malgrado le garanzie, ma lo scopo è il seguente: una migliore funzionalità delle Forze armate.

Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo viene richiesta l'idoneità fisica incondizionata prescrivendosi che tale idoneità vada periodicamente accertata. L'aspettativa è disciplinata in altro modo, con maggiore rigore, prescrivendosi una durata non superiore ai due anni nel quinquennio, per evitare abusi che si sono riscontrati nella pratica e nel passato. Le cause anticipate di cessazione dal servizio per infermità od altro sono state sottoposte ad un

riesame molto accurato, migliorandosi nella forma e nella sostanza le norme che le disciplinano e traducendole in più ampie garanzie per l'ufficiale che sia per incorrere in talune cause di cessazione anticipata dal servizio.

Nella predisposizione del disegno di legge in oggetto si è altresì avuta la massima cura di adeguarlo alle norme vigenti, all'attuale ordinamento giuridico e all'indirizzo della giurisprudenza, per evitare che si creassero contrasti fra le leggi stesse e le disposizioni dei Codici. Si è in questa legge tenuto conto delle disposizioni del Codice civile e del Codice penale e della giurisprudenza come si è andata formando in questi anni. Per esempio la prescrizione della prestazione del giuramento da parte dell'ufficiale prima che costui assuma il servizio. Finora la materia si è incompiutamente considerata nei regolamenti di disciplina. Così la rielaborazione delle norme relative alla detrazione di anzianità agli effetti della sospensione penale dall'impiego e dalle funzioni del grado per gli ufficiali in servizio permanente, norme tutte che sono state armonizzate sia con le disposizioni del Codice penale comune che di quello militare. Anche le norme relative alle materie disciplinari, pur restando in massima parte invariate nella sostanza, sono state sottoposte ad una rielaborazione il più possibilmente accurata, alcune per chiarire dei punti che per il passato hanno dato luogo a controversie, altre per armonizzarle all'ordinamento vigente.

Quando noi discuteremo la legge nei suoi articoli essenziali, constateremo che non vi è assolutamente niente che possa far ritenere che si sono volute immettere in essa disposizioni tali che menomano la dignità e l'indipendenza degli ufficiali. Naturalmente non è che in un organismo come le Forze Armate l'ufficiale possa fare il comodo suo. I suoi diritti e doveri sono contemplati e regolati in uno stato giuridico, come del resto uno stato giuridico hanno altre carriere dello Stato. Ma non c'è niente che sia illiberale, naturalmente in relazione alle caratteristiche particolari delle Forze armate che per la loro natura e destinazione hanno speciali doveri, una speciale disciplina, una costituzione gerarchica, come evidentemente non esiste nelle altre amministrazioni civili. Ma io ritengo che passando all'esame degli articoli il Senato constaterà che non esiste assolutamente nulla delle critiche, delle supposizioni, e — mi permetta — delle insinuazioni che ha fatto l'onorevole Palermo a proposito di questa legge. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta che la discussione si svolga sul testo della Commissione?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'ufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

Per l'ufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli ufficiali si distinguono in:

ufficiali in servizio permanente;
ufficiali in congedo;
ufficiali in congedo assoluto.

Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego.

Gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di ser-

vizio previsti dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

PRESIDENTE. All'ultimo comma dell'articolo 3 il senatore Palermo propone un emendamento tendente a sopprimere le parole: « e l'onore dell'uniforme ».

Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per illustrare questo emendamento.

PALERMO. Mi hanno sorpreso l'indignazione e il sacro furore del Sottosegretario il quale mi addebita niente di meno di voler togliere l'onore dell'uniforme. È mio giudizio invece che sia bene che l'uniforme militare sia indossata dai militari. Evitiamo quegli spettacoli antiestetici e mortificanti di vecchi cittadini che indossano divise logore. Ciò, a mio modo di vedere, non contribuisce al prestigio dell'Esercito e degli ufficiali. Io penso che si debba lasciare il grado, ma è inutile conservare l'onore della divisa; e ciò proprio per una questione di dignità della divisa militare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Ministro a dare il loro avviso sull'emendamento in esame.

CADORNA, *relatore*. Come è dovere del cittadino servire la Patria, così è giusto che sia suo diritto in determinate circostanze, regolate a norma di legge, essere ammesso a portare l'uniforme.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. È una disposizione a favore degli ufficiali in congedo, i quali — creda, onorevole Palermo — tengono molto all'onore dell'uniforme in determinate circostanze.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo insiste nel suo emendamento?

PALERMO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Palermo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

TITOLO II.

GRADO

Art. 4.

Il grado è indipendente dall'impiego. È conferito con decreto del Presidente della Repubblica.

Non sono concessi gradi onorari.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

(*È approvato*).

Art. 7.

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria conseguito al termine dei corsi di reclutamento o nei concorsi.

(*È approvato*).

Art. 8.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

(*È approvato*).

Art. 9.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo di ufficiali di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale.

(*È approvato*).

Art. 10.

L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:

1) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

2) detenuto in istato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;

4) in aspettativa per motivi privati;

5) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopra indicate.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il n. 5.

Il senatore Palermo ha facoltà di illustrarlo.

PALERMO. Chiedo che il n. 5 venga soppresso perchè un malanno riconosciuto esistente ed abbisognevole di cure, e tale comunque da provocare una interruzione di servizio, non deve essere aggravato per il solo fatto che non si è riusciti a farne risalire l'origine a cause di servizio. Purtroppo in questo campo esiste già il salasso di carattere economico, cioè la decurtazione degli assegni. Perchè costringere l'ufficiale a cercare, anche con una falsificazione, di ottenere la dichiarazione di provenienza dell'infermità da cause di servizio?

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro della difesa ad esprimere l'avviso della Commissione e del Governo sull'emendamento in discussione.

CADORNA, *relatore*. La disposizione di cui al n. 5 dell'articolo 10 è stata presa per evitare abusi riscontrati nel passato, cioè il rinnovarsi di aspettative per infermità non provenienti da cause di servizio.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Palermo, insiste nel suo emendamento?

PALERMO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Palermo tendente a sopprimere il n. 5 dell'articolo in esame, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

Art. 11.

L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'ufficiale che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subirà, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta.

(*È approvato*).

Art. 13.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 14.

Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata.

Gli ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

TITOLO III.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.

IMPIEGO

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 15.

L'impiego consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente.

L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

(*È approvato*).

Art. 16.

Con la professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

(*È approvato*).

Art. 17.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono:

a) il servizio effettivo;
b) l'a disposizione;
c) l'aspettativa;
d) la sospensione dall'impiego.

(*È approvato*).

Sezione II. — *Servizio effettivo.*

Art. 18.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo la necessità di servizio, in base alle leggi di ordinamento o a speciali disposizioni.

(*È approvato*).

Art. 19.

È idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per gli ufficiali della Marina.

Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.

L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dai regolamenti.

(*È approvato*).

Sezione III. — *A disposizione.*

Art. 20.

La disposizione è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.

L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione.

L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età.

PRESIDENTE. Su quest'articolo il senatore Palermo ha presentato il seguente emendamento: « Nel primo comma sopprimere le parole: " idoneo al servizio incondizionato " ».

Il senatore Palermo ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

PALERMO. La posizione a disposizione segue al fatto occasionale di essere preso in esame per l'avanzamento e di essere giudicato non idoneo.

La posizione stessa non importa sempre impiego in cariche o in comandi previsti per ufficiali in servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento in esame.

CADORNA, *relatore*. La posizione a disposizione fa parte del servizio effettivo. Se per gli ufficiali che andando in congedo sono messi nella posizione ausiliaria è richiesta come condizione la idoneità fisica al servizio, a maggior ragione tale condizione vale per gli ufficiali a disposizione. Questa clausola è implicita nella posizione stessa quale è stata stabilita dal regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa per esprimere l'avviso del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Avevo già detto, delucidando il disegno di legge, che la posizione a disposizione è identica al servizio permanente. Quindi l'incondizionata idoneità al servizio è necessaria. Non posso accettare perciò l'emendamento proposto dal senatore Palermo.

PRESIDENTE. Senatore Palermo, insiste nel suo emendamento?

PALERMO Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 20 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

Sezione IV. — *Aspettativa.*

Art. 21.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo o dall'a disposizione per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;

c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

d) motivi privati;

e) riduzione di quadri.

L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera *a*), a domanda o d'autorità per le cause di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*), soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera *d*).

Le cause indicate alle lettere *b*) e *c*) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella indicata alla lettera *d*) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.

Nel caso di cui alla lettera *d*) la concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio e la sua durata non può essere inferiore ai quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

Verificandosi una riduzione di quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda. L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può essere collocato in aspettativa.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino allo esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.

(*È approvato*).

Art. 22.

L'aspettativa non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni del quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

(*È approvato*).

Art. 23.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

(*È approvato*).

Art. 24.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo o a disposizione.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 22.

Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

(*È approvato*).

Art. 25.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento o ai corsi o agli esperimenti o agli esami, essere richiamato in servizio anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21.

L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dello

avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

(*È approvato*).

Art. 26.

Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato in servizio, purchè idoneo a servizio incondizionato, ed anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21. Se in aspettativa per riduzione di quadri, l'ufficiale richiamato in servizio è considerato in soprannumero

(*È approvato*).

Art. 27.

I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio sono disposti con decreto ministeriale.

(*È approvato*).

Sezione V. — *Sospensione dall'impiego.*

Art. 28.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

a) precauzionale;
b) disciplinare;
c) penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

(*È approvato*).

Art. 29.

L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dallo impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Oltre al caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata a tutti gli effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a procedimento disciplinare, oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale, revocandosi l'eventuale eccedenza.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento da parte del senatore Palermo:

« Nel quinto comma, sostituire alla dizione del primo periodo la seguente:

" Oltre al caso di cui al terzo comma la sospensione dall'impiego è revocata a tutti gli effetti quando il procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo al provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale, ecc. " ».

Senatore Palermo, lo mantiene?

PALERMO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 29 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 30.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di di-

sciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

(*È approvato*).

Art. 31.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

(*È approvato*).

Art. 32.

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale.

Il decreto deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno determinato la sospensione e, nel caso dell'articolo 30, anche la durata.

(*È approvato*).

CAPO II.

CESSAZIONE
DAL SERVIZIO PERMANENTE

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 33.

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) non idoneità agli uffici del grado;

d) domanda;

e) d'autorità;

f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;

g) applicazione della legge sull'avanzamento;

h) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha proposto di sopprimere la lettera *e*).

Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per svolgere questo emendamento.

PALERMO. Onorevoli colleghi, per quanto concerne il primo emendamento, io faccio osservare che la lettera *e*) cessazione del servizio permanente « d'autorità » è superflua, in quanto la lettera *c*) ne contempla già un'altra adottata pure di autorità. Entrambe nei successivi articoli 40 e 44 sono assoggettate a procedure sostanzialmente uguali. È da rilevare anche che mentre per la cessazione per non idoneità agli uffici del grado sono indicati i motivi, sia pure in forma vaga (articolo 40), per quella qualificata solo d'autorità non esiste alcuna garanzia. Io perciò, ispirato a metodi democratici, chiedo che si sopprima la lettera *e*).

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

CADORNA, *relatore*. Il provvedimento ha una portata molto limitata: riguarda gli ufficiali negli ultimi tre anni di carriera e genericamente il caso di vita sregolata. Il provvedimento inoltre è circondato da forti cautele, espresse nell'articolo 44, il quale al secondo comma dice: « l'adozione del relativo provvedimento è subordinata: *a*) alla deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una Commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e dal Capo di Stato Maggiore della difesa; *b*) alla determinazione del Ministro previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiali di altro grado ».

Mi sembra quindi che il provvedimento sia circondato dalle necessarie cautele perchè possa essere limitato ai modesti scopi che si prefigge, senza trascendere nell'arbitrio.

PALERMO. Ma non v'è alcuna norma che chiarisca come venga applicato il criterio a cui si riferisce la lettera *e*).

MALINTOPPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. V'è l'articolo 44.

PRESIDENTE. Dunque, la Commissione è contraria a questo emendamento.

CADORNA, *relatore*. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. E il Governo?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Anche il Governo è decisamente contrario.

PRESIDENTE. Senatore Palermo, insiste sul suo emendamento?

PALERMO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Palermo tendente a sopprimere la lettera *e*) del primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Palermo ha altresì proposto di aggiungere alla lettera *f*) le parole: « concernenti l'età minima richiesta ».

Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per illustrare questo emendamento.

PALERMO. Faccio notare al Senato che, tra le cause di cessazione dal servizio permanente, vi è anche quella per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali. Io mi sono battuto in Commissione perchè questa disposizione venisse soppressa, perchè ritengo che contrasti con lo spirito della Costituzione e il metodo democratico.

Però, di fronte alle osservazioni e di fronte soprattutto al calore con il quale gli onorevoli componenti della Commissione hanno sostenuto il mantenimento di questa disposizione, io ho limitato il mio emendamento solo al fatto concernente l'età minima richiesta, facendo notare che questo è l'unico caso, a mio avviso, in cui potrebbe applicarsi la cessazione dal servizio.

Le disposizioni riflettenti il matrimonio erano tre. La prima fissava il limite minimo di età, e ciò può avere un fondamento nella necessità di avere una maggiore disponibilità dei celibi negli anni giovanili. La seconda, che è stata abolita, stabiliva i minimi di dote della sposa, e questa era una disposizione che ricordava il medio evo. La terza — ed è quella che sto discutendo — riguarda la situazione morale e, peggio ancora, la posizione sociale della sposa. Ciò è in grave antitesi con ogni carattere democratico delle Forze armate. D'altra parte della posizione sociale non si fa questione neppure per gli ufficiali. La situazione morale della sposa, così come avviene per gli altri impiegati dello Stato, non può che essere affidata al sentimento dell'ufficiale stesso.

L'argomento è importantissimo perchè è valso a far conferire pernicioso carattere antidemocratico e di casta alle Forze armate. Insisto su questo emendamento per portare nell'àmbito delle Forze armate questo nuovo spirito democratico e per non mettere in poche parole gli ufficiali in situazione di inferiorità di fronte a tutti gli altri funzionari dello Stato. Non si può ammettere in linea di principio che un ufficiale, che sa tutelare il proprio onore in tutti i campi, sia capace di contrarre un matrimonio disonorevole per se stesso e per la sua carriera.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'emendamento in discussione.

CADORNA, *relatore*. Circa le argomentazioni svolte dall'onorevole Palermo devo osservare anzitutto che la vita degli ufficiali ha delle esigenze totalmente diverse da quelle degli altri funzionari dello Stato.

PALERMO. Non vi dispiacete dopo, se vi chiamiamo antidemocratici.

CADORNA, *relatore*. Ma ci sono ragioni anche di prestigio che spingono a mantenere questa norma. Se si fa una inchiesta preliminare sul reclutamento degli ufficiali, non vedo perchè una cosa simile non possa essere fatta per le mogli degli ufficiali.

CARELLI. Siamo in democrazia, senatore Cadorna; discriminazioni non dovrebbero esserci.

CADORNA, *relatore*. In definitiva sono contrario all'emendamento Palermo.

CONTI. Io mi associo all'emendamento Palermo.

CARELLI. Anch'io sono favorevole all'emendamento.

RICCI FEDERICO. Mi associo anch'io.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Si tratta di una disposizione estremamente delicata che ha involto parecchie discussioni, e che, per la ormai lunga pratica che ho del Ministero della difesa, raccomando di conservare; e vi dico subito le ragioni. Quest'obbligo di chiedere il permesso per il matrimonio, e quin-

di la possibilità che il permesso venga negato, è giustificato dalla vita che conduce l'ufficiale che è una vita del tutto particolare. L'ufficiale ha dei privilegi immensi...

CONTI. Ma neanche per sogno.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. ...per esempio, il privilegio di punire, di portare le armi, di giudicare altra gente e sottoporla al suo comando.

Questi sono i privilegi degli ufficiali.

Voci da sinistra. Che cosa c'entra la moglie?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Vi spiegherò subito. D'altra parte l'ufficiale ha degli obblighi, tra gli altri quello di chiedere l'autorizzazione per il matrimonio, con la possibilità che gli venga negata. Escludo anzitutto (e la prassi che abbiamo stabilito in regime democratico è questa) escludo assolutamente che tra le ragioni per cui possa venire negata la possibilità ad un ufficiale di sposarsi siano le condizioni sociali della sposa, come si faceva in tempo monarchico. Anche se esiste ancora nel regolamento questa norma, ormai l'abbiamo definitivamente cancellata nella prassi. La condizione sociale della sposa non c'entra. Se è una sposa di assoluta moralità la sua condizione sociale non entra in linea di conto. Non è questo un motivo per impedimento al matrimonio.

Esistono però le condizioni di moralità. Evidentemente per gli altri cittadini sono lasciate alla libertà di apprezzamento del singolo. Per gli ufficiali è una cosa ben diversa. L'ufficiale molto spesso deve quasi vivere in comunità nei circoli ufficiali. Io ho visitato questi circoli, per esempio quello dell'aviazione lontano da Lecce. Molto spesso sono lontani dalla città e le famiglie vivono in contatto tra loro. Ora francamente un ufficiale non può obbligatoriamente essere indotto a presentare la propria moglie ad un'altra moglie che nella vita civile è notoriamente in una situazione di moralità molto dubbia. Qui non c'entra la democrazia o l'antidemocrazia. Si tratta di forme necessarie di convenienza per cui un cittadino non deve essere obbligato a frequentare persone di moralità incerta, naturalmente se tale scarsa moralità è di notorietà pubblica o è stata accertata con le necessarie garanzie. Non basta infatti il giudizio del Ministro della difesa, ci vuole addirittura una decisione del Presidente della Repubblica su relazione motivata del Ministro della difesa in base all'esame di pareri gerarchici motivati e informazioni autorizzate. Dovete ammettere che il Capo dello Stato ha una tale saggezza e superiorità per cui non può evidentemente che dare giudizi provvisti di tutte le garanzie.

Chi vuole sposarsi una donna qualsiasi è affar suo e se la tiene; ma se è ufficiale e deve talvolta vivere in comunità, non può fare quello che vuole senza portare turbamento nella vita collettiva. Ecco perchè si è ritenuto necessario mantenere questa norma.

Qui le condizioni sociali della sposa non ci entrano. Vi sfido a provare che una sola volta per le condizioni sociali della sposa si sia negato il permesso al matrimonio. Ma per le condizioni di moralità, dietro speciali garanzie, io credo che, date le condizioni particolari di vita degli ufficiali, la disposizione debba essere mantenuta.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Io sono molto sensibile alle considerazioni che su questa delicata materia sono state svolte da ambedue le parti. Però ho l'impressione che la questione che noi dobbiamo ora decidere non sia quella che si è agitata.

Esiste infatti, una legge che disciplina il matrimonio degli ufficiali: e noi, in questo momento, non abbiamo da riformare in un senso o in un altro quella legge. Quando discutessimo per riformarla potremmo restringerla o allargarla.

Ma la questione, in questo momento, è quest'altra: dato che esiste una legge la quale, più o meno latamente, sottopone il matrimonio degli ufficiali a condizioni, deve ritenersi che l'ufficiale il quale contrae matrimonio senza rispettare quelle condizioni, cioè senza inchinarsi a quella legge, possa rimanere in servizio permanente? Oppure bisogna ritenere che il violare quella legge dimostri una tale insensibilità al dovere che l'ufficiale non possa più rimanere in servizio? Questa, secondo me, è la questione che dobbiamo risolvere.

Ora — quando l'onorevole Palermo nel suo emendamento propone di far perdere il grado ai soli ufficiali che violino quella legge per quanto attiene al limite di età — egli, in sostanza, opina che l'ufficiale, se contrae matrimonio

prima d'aver raggiunta l'età stabilita da quella legge, dimostra un'insensibilità tale da dover cessare dal servizio; ma che viceversa, se contrae matrimonio senza autorizzazione dopo raggiunto il limite di età, non dimostra quella stessa insensibilità.

Per me questa discriminazione non è convincente. Mi par più esatto affermare che, dal momento che quella legge c'è, dobbiamo esigere che l'ufficiale la rispetti e ritenere che, se la viola, non si mostra degno del grado.

Per queste ragioni — pur essendo sensibile (ripeto ancora una volta) a tutte le considerazioni che sono state svolte in ambo i sensi — voterò contro l'emendamento del senatore Palermo.

PALERMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Voto a favore dell'emendamento facendo presente che la sola limitazione spiegabile è quella riflettente i limiti di età, e ciò per esigenze di servizio che impongono all'ufficiale la preclusione al matrimonio prima di una certa età. Tale limitazione può essere utile ai fini del servizio in difesa del Paese. Altre limitazioni sono inutili ed antidemocratiche.

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Credo che questo sia uno dei problemi grossi: si tratta di vedere se l'Esercito debba mantenere la fisionomia i caratteri e la mentalità del passato. L'Esercito della Repubblica non può essere l'esercito di un regime feudale. Si è parlato di una legge che regola il matrimonio degli ufficiali: vorrei che fosse indicata esattamente e in questo caso mi associerei al concetto espresso dal senatore Bisori: si dovrà, cioè, modificare quella legge.

Qui però si fa un richiamo a quella legge, e finchè non ci sarà l'abrogazione evidentemente l'applicazione di quella sarà fatta secondo il disposto di questo articolo 33. È, necessario mettere a posto la nostra coscienza di democratici e di repubblicani: in nessun caso si può stabilire un vincolo alla coscienza dell'ufficiale che deve sposare. Si è detto che nella prassi recente, le ragioni sociali non sono state tenute presenti. Io non so se e quanto sia stato, o quanto potrà essere stato osservato questo nuovo principio. Dico che nessun vincolo è possibile; dico che la posizione dell'ufficiale è quella di un cittadino. Non vogliamo il soldato, ma il milite del Paese. Gli assoldati erano di altri tempi. Oggi l'ufficiale è un cittadino che, in certe ore, dà il suo braccio al Paese. Non c'è più posto per la casta militare: non la vogliamo, la respingiamo. Vogliamo cittadini armati per la difesa del Paese. Non ammetto punti di vista fuori tempo. C'è il circolo degli ufficiali: perchè? Perchè questa vita separata, staccata dalla vita civile del Paese? Si parla così di una casta quando si parla della Magistratura autonoma e libera? Perchè non teniamo piuttosto presenti queste vere caste del passato che nel nostro Paese vogliono sopravvivere?

Per evitare la ripresa di certe correnti, la rinascista di certi sentimenti che non possono essere oggi approvati, io credo si debba molto pensare prima di dare l'approvazione a questo articolo. Se creeremo una condizione di privilegio per gli ufficiali, si potrà esigerla per i diplomatici, per i magistrati e per altre categorie. Queste hanno posizioni ancor più delicate ed importanti. Il magistrato rende giustizia ai cittadini e potrebbe pretendere di chiudersi davvero in casta per ragioni di prestigio e per le altre ragioni che si invocano in questa discussione.

Chiedo agli onorevoli senatori di considerare il problema con grande serenità e con vivo amore per il nostro Esercito e per i nostri ufficiali. Li vogliamo cittadini, non più servi di qualcuno, non più chiusi in una casta, ma al servizio della Patria, liberi, indipendenti, uguali a tutti gli altri italiani (*Applausi*).

CERICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Parlerò su questo argomento in base alla uunga esperienza di vita e di carriera che ho. Il senatore Palermo ha accennato a particolari esigenze della vita militare. Riconosce allora che, per la efficiente costituzione e il buno andamento delle Forze armate, occorre che una particolare esigenza di disciplina e di organizzazione distingua le Forze armate stesse dalla popolazione civile. Tanto questo è vero, d'altra parte, che in tutti gli Stati del mondo, nella sfera della competenza

amministrativa e disciplinare, uniche le Forze armate hanno un loro diritto di punire che non ha niente a che vedere con le facoltà punitive delle Amministrazioni civili dello Stato. Il diritto di punire militare infatti incide sulla libertà personale dei dipendenti, perchè la punizione di arresti e di camera di punizione rappresenta una limitazione della libertà personale concessa alla facoltà discrezionale dei superiori per il mantenimento della disciplina e per le esigenze caratteristiche della vita militare. Ora se questo esiste in un campo così sensibile e delicato come è quello delle punizioni, altrettanto deve esistere nel campo della vita sociale e di relazione degli ufficiali. (*Interruzione del senatore Palermo*). Qui non si tratta di casta, gli ufficiali dell'Esercito della Repubblica italiana sono popolo italiano; però sono investiti di funzioni delicatissime che devono assolvere non solo nell'interesse delle Forze armate (che non sono cosa a sè stante) ma nell'interesse del popolo italiano. Tali funzioni richiedono che essi siano posti nella condizione di avere il necessario prestigio sui loro uomini. Ed allora come si potrebbe concepire il fatto che per una passioncella giovanile o per un amorazzo qualunque fosse lasciata libera mano ad un ufficiale di sposarsi con una donna che non fosse moralmente degna di lui, nè dell'ambiente dove entra? Appunto perchè il popolo ha il diritto di avere nelle proprie Forze armate qualcosa di veramente sacro e puro e soprattutto un efficiente strumento di difesa, appunto per questo deve l'autorità gerarchica, rappresentata in fondo dal Capo dello Stato, avere il compito di tutelare anche il buon nome e il prestigio degli ufficiali.

È anche questo un elemento fondamentale delle esigenze militari. È per questo motivo che io voto contro l'emendamento del senatore Palermo.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Onorevole Presidente, dichiaro che io voterò a favore dell'emendamento Palermo.

La lettera *f*) dell'articolo 33 vorrebbe escludere gli ufficiali per l'inosservanza delle disposizioni sul matrimonio. Non sono persuasa della spiegazione del signor Ministro, e cioè che non si tratta di dispensare l'ufficiale perchè sposa una donna di altre condizioni sociali, ma per questioni di moralità. Ora, onorevole Ministro, mi sa dire lei chi può giudicare della moralità o della immoralità degli altri? Lei è Ministro di un Governo che si dice democratico cristiano e dovrebbe per lo meno saperne qualcosa di cristianesimo. Ricordi le parole di Cristo: « Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra ». Volete scagliare la pietra contro quell'ufficiale il quale può essere un eroe o un uomo che compie il suo dovere, soltanto perchè ha sposato una donna che, secondo i vostri concetti quacqueri, può essere giudicata non morale? E che cosa fate allora dell'ufficiale il quale ha avuto la disgrazia di sposare una ragazza, creduta un fiore di virtù e che poi a queste virtù vien meno? Volete togliergli il pane, volete lasciare le sue creature, così, sperdute nel mondo, soltanto perchè hanno avuto una madre che non ha seguìto le regole di una morale borghese, che è falsa ed ipocrita in confronto della morale vera, che consiste in questo, che l'uomo il quale sposa, lo faccia per amore? È questa la vera morale, che si deve seguire, poichè una cosa sola deve presiedere al matrimonio, e cioè il vero amore e non una falsa ed ipocrita morale; è l'amore sul quale si deve fondare tutta la vita della famiglia! (*Vivi applausi dalla sinistra*).

MANCINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Onorevoli colleghi, io non ho l'abitudine di intervenire nelle discussioni di emendamenti, che spesso rappresentano una schermaglia a fondo curialesco. Fo un'eccezione per l'emendamento Palermo, perchè esso risponde perfettamente al più elementare buon diritto e risponde essenzialmente alla mia sensibilità morale.

Non ripeto quello che è stato detto da coloro che mi hanno preceduto, perchè le ripetizioni non sono di mio gusto. Mi fermo su due ragioni non dette finora: l'una mi viene suggerita dall'intervento dell'onorevole Ministro della difesa; mentre l'altra mi viene dettata dalla mia coscienza morale.

Il Ministro della difesa ha elencato tutti i privilegi, dei quali godono gli ufficiali; ma quando si è trattato del privilegio del proprio onore, che è il patrimonio più prezioso per qualsiasi cittadino, con o senza la divisa militare, allora l'ufficiale diventa non più un privilegiato, ma un diseredato poichè egli, come un qualsiasi cittadino, non può avere il diritto di valutare la moralità della propria donna; ma questo diritto è costretto a delegarlo ai suoi superiori.

Una situazione irrazionale ed immorale che non consente paragone.

Infatti, se l'ufficiale ha creduto degno di dare il proprio cognome ad una donna, sia pure essa di passato non illibato, egli la ha redenta ridandole una nuova vita, della quale egli solo per l'avvenire ne sarà il responsabile dinanzi alla società e dinanzi ai colleghi ufficiali.

Dicono che l'arte sia il riflesso iridiscente della vita. L'arte esalta da Tolstoi a Zola la redenzione delle donne; ma i regolamenti militari la condannano.

Richiamo l'attenzione dell'Assemblea su quest'altra ragione, che non è stata detta finora da nessun oratore.

Sovente si dà il caso che la donna, con la quale si è convissuto, ha procreato parecchi figli costituendo una famiglia naturale, forse e senza forse, più cara, più intima, più morale di una qualsiasi famiglia legittima. Ora votando contro l'emendamento Palermo si verrebbe ad impedire la legalizzazione di questa famiglia ed insieme la legittimazione dei figli, i quali dovrebbero portar sempre sulla propria fronte un marchio che non meritano.

L'ufficiale potrà condurre nei circoli militari e fra gli amici i figli procreati con questa donna; ma sarà a lui vietato di poter presentare la madre dei suoi figli.

Come si vede una protezione del concubinato, una protezione iniqua ed immorale specialmente da parte di tutti quei democratici cristiani che esaltano il matrimonio come un sacramento. (*Approvazioni*).

Voterò a favore dell'emendamento Palermo.

CARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Mi associo alla dichiarazione di voto fatta dai senatori Conti e Mancini ed aggiungo che il disposto della lettera *f*) dell'articolo 33 è un residuo di ordine feudale. Pertanto voterò a favore dell'emendamento. (*Applausi da sinistra*).

CADORNA, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA, *relatore* Dichiaro che voterò contro l'emendamento per le seguenti ragioni. Ho l'impressione che la discussione sia degenerata nel senso che si è applicata la parola democrazia o antidemocrazia a qualcosa che non ha niente a che vedere...

MANCINI. Io ho parlato di matrimonio e di sistemazione dei figli. Come si sistemano i figli?

CADORNA, *relatore*. L'ufficiale è certamente un cittadino, come diceva l'onorevole Conti un momento fa, e non fa parte nè di una categoria di sciabolatori nè di una casta del vecchio militarismo prussiano; però all'ufficiale per diventare tale si richiedono determinate qualità e titoli di studio, ecc. Se non li ha o li ha scarsi lo si sottopone a lunghe prove. Orbene mi domando: perchè se si richiedono determinate qualità di cultura, di educazione nel modo di comportarsi per quel minimo di civiltà che si esige da una persona che deve dare l'esempio ad altri, non si deve...

CONTI. Siamo stati ufficiali tutti quanti.

CADORNA, *relatore*. Ed allora sapete benissimo che esistono una quantità di condizioni cui è impossibile rinunciare tra le quali anche la condizione che riguarda il matrimonio perchè la moglie dell'ufficiale deve convivere non solo con gli ufficiali...

CONTI. Ma la moglie deve stare a casa. La moglie fa la moglie e basta. Deve finire questo sistema, deve finire questo costume!

CERICA. Ma si imagina lei cosa succederebbe, onorevole Conti, sei i soldati dovessero ridere della moglie del proprio comandante?

CADORNA, *relatore*. Si è accennato ai circoli degli ufficiali. Ma io vorrei parlare dei distaccamenti disagiati che sono la maggior parte delle sedi dei nostri reparti confinati in montagna o in zone di frontiera. Io ho visto degli avanzi di caserme a Milano, alcuni anni fa, in cui stavano reparti di bersaglieri ed in tre o quattro camere si trovavano sei o sette famiglie di ufficiali che vivevano con le rispettive mogli e figli l'una accanto all'altra. Ora

domando a voi se è possibile in una situazione di vita come questa, che non è cessata perchè i reparti delle tre Forze armate sono soggetti a continui spostamenti, nè esistono condizioni di alloggio tali da permettere una diversa sistemazione...

MANCINI. Se questi ufficiali hanno creato dei figli, perchè volete impedire una sistemazione della loro famiglia?

CADORNA, *relatore*. Aggiungerò ancora, essendo stato per quattro anni comandante di reggimento ed avendo avuto una certa fama di essere un buon padre per la mia famiglia reggimentale, che ho dovuto intervenire continuamente, naturalmente col consiglio perchè non avevo in mano nessun'arma, per evitare che ufficiali, ma soprattutto sottufficiali, si imbarcassero con donne malate, con donne della strada, diciamo, mettendosi in una situazione precaria, alla quale lo stesso onorevole Palermo ha alluso quando ci ha detto che è bene i militari si sposino tardi. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Per tutte queste considerazioni tengo a dichiarare che l'aver qualificato il provvedimento come favorevole o contrario alla democrazia, è una cosa fuori di luogo perchè siamo tutti perfettamente d'accordo che i sistemi feudali sono terminati per sempre.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Vorrei invitare gli onorevoli senatori ad esaminare l'argomento, il ristretto argomento previsto dall'articolo 33, con estrema serenità, lasciando da parte i princìpi che non c'entrano in questa discussione, perchè sul terreno dei princìpi siamo perfettamente d'accordo.

Voglio dire che entrare nell'indagine della coscienza individuale in una cosa così delicata e personale come quella del matrimonio, è veramente ripugnante per la vita civile, per i cittadini normali. Disgraziatamente però qui non si tratta di cittadini normali, e nemmeno di una casta, come ha detto l'onorevole Conti. Gli ufficiali non ci tengono affatto a vivere per conto loro, gli ufficiali ci tengono a mescolarsi col resto della popolazione civile, quando lo possono, e non si considerano affatto una casta. Del resto, se si considerassero una casta, le miserabili condizioni economiche li richiamerebbero a una dura realtà. Molto spesso gli ufficiali sono obbligati a portare gli abiti civili, per esempio agli ultimi posti di un luogo di divertimento, per non trascinare la divisa in situazioni incresciose. Dunque, non ci tengono affatto ad essere una casta, nè vogliono essere una casta. Disgraziatamente gli ufficiali per la loro natura e destinazione vivono una vita collettiva. Questo delle Forze armate è un organismo collettivo,

Ma, dice giustamente un senatore, che c'entrano le donne in queste cose? Le donne restano a casa e non vivono la vita collettiva degli ufficiali. Ora, è qui che richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori, e molto serenamente perchè convengo che queste disposizioni possono dare adito a discussione sul terreno dei princìpi, come quella che si è svolta testè in questa Assemblea. Disgraziatamente, gli ufficiali non scelgono la loro residenza. Essa è destinata dall'Autorità superiore e talvolta oltre ad essere estremamente disagiata ed incomoda è addirittura separata dalla vita del resto dei cittadini. I paesi sono lontani, più lontane ancora le città gli ufficiali vivono fra loro e, come è normale in una vita civile, vivono con le loro famiglie. Ecco a che cosa alludevo quando parlavo di circoli ufficiali. Non sono qualcosa di staccato, ma si chiamano circoli appunto perchè gli ufficiali ci portano la propria sposa, vivono insieme, qualche volta alla stessa mensa, collettivamente, con le proprie famiglie, come è naturale fra amici, come è necessario nella collettività dell'Esercito.

Io mi domando: in quale situazione mettereste l'ufficiale che, anche per assolvere ad un suo dovere, si fosse sposato con una donna di pubblica immoralità e che si vedesse rifiutare la compagnia della propria moglie dalle altre signore che vivono nel circolo? In che situazione morale verrebbe posto questo ufficiale? In una situazione non scelta da lui. Lo so, c'è l'argomento dei figli; è un argomento molto sentito dalla Chiesa e dai colleghi democristiani e capisco che venga maliziosamente avanzato. Intanto non è detto a mio umile e non ortodosso parere che un ufficiale che abbia con una donna procreato dei figli, necessariamente si veda impedito il matrimonio con tale donna perchè per quel solo fatto essa sia considerata immorale. È vero il contrario. Dopo le informazioni accuratissime che sempre sono prese dall'Amministrazione, non basta ciò per

dichiarare che quella donna è amorale. Molto spesso è stata regolarizzata con il consenso del Presidente della Repubblica la posizione di gente che si trova in queste condizioni.

L'emendamento dell'onorevole Palermo ha tuttavia una base più ristretta, come giustamente ha fatto osservare un senatore di parte democristiana; si riferisce al fatto di un ufficiale che per effetto della legge abbia avuto negato dal Capo dello Stato il diritto a sposare quella determinata persona e che, nonostante il divieto del Capo dello Stato che è anche capo delle Forze armate, l'abbia sposata ugualmente. Qui entriamo in un altro campo, non c'entra la moralità o meno della sposa, è una inosservanza ad una disposizione che proviene dalla massima autorità dello Stato e delle Forze armate, e sarebbe veramente un caso di indisciplina estremamente grave. Ora io credo che, limitatamente a questo articolo, se non altro per non consacrare la massima che un ufficiale, malgrado la disposizione del Capo dello Stato, ha poi il diritto di fare il comodo proprio, credo che l'emendamento debba essere respinto, salvo a riprendere la questione di principio quando essa si ripresenterà. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Palermo, insiste nel suo emendamento?

PALERMO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Palermo tendente ad aggiungere alla lettera *f*) dell'articolo 33 le parole: « concernenti l'età minima richiesta ». Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 34.

L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente articolo 33, cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di un consiglio di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Sezione II. — *Cessazione dal servizio permanente per età.*

Art. 35.

L'ufficiale, che abbia raggiunto il limite di età indicato nelle tabelle numeri 1, 2 e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.

L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha proposto di sopprimere, nel primo comma, le parole: « nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Palermo per illustrare questo emendamento.

PALERMO. Propongo di depennare, nel primo comma le parole « nella riserva o in con-

gedo assoluto a seconda della idoneità », dato che l'idoneità è limitata ad incarichi territoriali, anche per la posizione ausiliaria (vedi articolo 35) che deve essere presunta per tutti non avendo agito in precedenza la prescrizione dell'articolo 36, (cessazione dal servizio permanente per infermità). La differenziazione di posizione importa trattamento economico differente, e può costituire motivo di ingiustizia. Questa ragione cadrebbe ove si addivenisse, come sarà detto in seguito (articoli 67 e 68), a un trattamento economico unico per tutte le posizioni di transizione che precedono il congedo assoluto.

PRESIDENTE. Il senatore Cerica ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo il primo comma le parole: « l'ufficiale dell'ex ruolo riassunto in servizio sedentario quale mutilato o invalido di guerra, trattenuto nella posizione di servizio permanente ai sensi della legge 20 giugno 1948, n. 45, è collocato in ausiliaria indipendentemente dalla idoneità fisica.

« Lo stesso collocamento in ausiliaria compete agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra che per tale causa abbiano potuto essere riassunti in servizio ».

Il senatore Cerica ha facoltà di illustrare questa proposta di modificazione.

CERICA. La ragione per la quale presento questo emendamento è che, richiedendosi dall'articolo 35 l'idoneità fisica per coloro che passano nella posizione di servizio ausiliario, riterrei che non fossero esclusi da questo beneficio gli ex riassunti invalidi o mutilati di guerra. L'emendamento sarebbe inteso a non richiedere il requisito dell'idoneità fisica per i riassunti mutilati o invalidi di guerra.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sugli emendamenti dei senatori Palermo e Cerica.

CADORNA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Cerica la Commissione ritiene che la posizione ausiliaria, per le sue stesse caratteristiche, è la posizione del congedo da cui devono venire attinti gli ufficiali in caso di bisogno per il pronto impiego. Non si può quindi assumere che per principio i mutilati e invalidi riassunti debbano essere pronti a qualsiasi impiego. Vi sarà una notevole categoria di mutilati che potranno essere ritenuti efficienti per dato speciale servizio, ma se si ammettesse come obbligatorio che i mutilati riassunti siano idonei all'ausiliaria, questa posizione avrebbe carattere assistenziale. In sostanza si muterebbe lo scopo per il quale la posizione è stata creata. Pertanto, dato che il Ministero ha fornito le più ampie assicurazioni che verrà usato ogni riguardo, per conservare nel loro servizio e con le idoneità particolari gli ufficiali riassunti, non si ritiene possa essere eccettato il concetto della obbligatorietà.

Per quanto riguarda l'emendamento Palermo, ritengo sia equo che, a seconda dell'idoneità, quelli che sono più efficienti vadano in ausiliaria e gli altri in congedo o in congedo assoluto a seconda dell'efficienza fisica.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Per l'emendamento del senatore Palermo io credo che si tratti di un equivoco: siccome è già stato votato dal Senato che per essere immediatamente a disposizione del Ministero della difesa, cioè in posizione di ausiliaria o di riserva, bisogna avere una determinata idoneità fisica, naturalmente chi non ha questa idoneità passa in congedo assoluto. È un corollario della norma già votata e pregherei l'onorevole Palermo di non insistere.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Cerica chiedo che il Senato lo respinga perchè non vogliamo che il nostro Esercito diventi un Esercito di assistenza. Si sa che il Governo ha tutte le disposizioni più generose, come di fatto fa, di conservare nelle file dell'Esercito anche non idonei per cause di servizio da utilizzare per certi compiti. Ma stabilire nella legge che coloro che non hanno la prestanza fisica per essere a disposizione del Ministero, prestanza fisica necessaria a chi esercita il difficile mestiere delle armi, devono essere forzatamente riassunti, mi pare assurdo. Prego quindi il Senato di respingere anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Palermo insiste nel suo emendamento?

PALERMO. Sono disposto a ritirarlo a patto però che venga chiarito il concetto. Si potrebbe aggiungere dopo le parole « o in congedo assoluto a seconda della idoneità » le altre « fisica accertata da apposita Commissione ».

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Questo è stato già chiarito con le dichiarazioni ufficiali.

PALERMO. Allora ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Cerica, insiste nel suo emendamento?

CERICA. Lo ritiro, date le dichiarazioni del Ministro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 35 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 36.

LEPORE, *Segretario*:

Sezione III. — *Cessazione dal servizio permanente per infermità.*

Art. 36.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattisi di infermità non provenienti da cause di servizio:

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha proposto di sostituire, nel primo comma, alle parole: « nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità » le altre: « a disposizione ».

PALERMO. Ritiro questo emendamento, essendo esso in relazione con quello proposto all'articolo 20, al quale ho già rinunciato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 36 nel testo di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

LEPORE, *Segretario*:

Art 37.

Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 36 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(*È approvato*).

Art. 38.

All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quie-

scenza che gli spetta, liquidato in base al numero di anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del Tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile indicati nel comma stesso dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di quattro anni.

(*È approvato*).

Art. 39.

L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra.

L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguìto dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguìto dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

All'ufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 36 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera *b*), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 10 novembre 1920, n. 1626.

(*È approvato*).

Sezione IV. — *Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado.*

Art. 40.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratti di generale di Corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del Capo di stato maggiore della Difesa;

b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'ufficiale, se si tratti di ufficiale di altro grado. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 41.

Nei confronti dell'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 40, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non avrà più luogo ove sia adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

Art. 42.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 36.

(*È approvato*).

Sezione V. — *Cessazione dal servizio permanente a domanda.*

Art. 43.

L'ufficiale, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni, ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio.

Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate o in riserva, per gli ufficiali della Marina, o del servizio di volo, per gli ufficiali dell'Aeronautica. In nessun caso tale riduzione potrà essere superiore a cinque anni.

I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori, e ufficiali di grado corrispondente potranno, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione sarà loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori.

L'ufficiale, che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità. L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, semprechè abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza. L'ufficiale è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

(*È approvato*).

Sezione VI. - *Cessazione dal servizio permanente d'autorità.*

Art. 44.

L'ufficiale può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'articolo 43 per la cessazione dal servizio permanente a domanda.

L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del capo di stato maggiore della Difesa;

b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 44.

PALERMO. Ritiro questo emendamento, essendo esso in relazione con la mia proposta di soppressione della lettera *e*) dell'articolo 33, che è stata respinta dal Senato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 44. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 45. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Sezione VII. - *Cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali*

Art. 45.

L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio permanente nei casi da tali disposizioni previsti.

La inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 36. L'ufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera *b*) dello stesso articolo 36, altrimenti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha proposto di sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

« L'ufficiale che non osservi la disposizione di legge sul matrimonio prevista dall'articolo 33 lettera *f*) della presente legge cessa dal servizio permanente ».

PALERMO. Anche questo emendamento è collegato ad altro precedentemente respinto; pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 45. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

LEPORE, *Segretario*:

Sezione VIII. - *Cessazione dal servizio permanente in applicazione della legge sull'avanzamento*

Art. 46.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età. In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento si applicano le disposizioni contenute nella lettera *c*) dell'articolo 36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo 36.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

UFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47.

L'ufficiale in congedo è assegnato a comandi, unità, truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territoriali, in relazione all'età, alle condizioni fisiche e alla capacità professionale, secondo le norme contenute nelle leggi di ordinamento.

(*È approvato*).

Art. 48.

L'ufficiale in congedo può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;

b) in congedo illimitato;

c) sospeso dalle funzioni del grado.

(*È approvato*).

Art. 49.

L'ufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Palermo, tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per illustrare questo emendamento.

PALERMO. Basta considerare in proposito che: 1) il rinvio generico e incondizionato ai regolamenti non offre alcuna possibilità di controllo giurisdizionale amministrativo dei regolamenti, sub-specie di conformità alla legge delegante; 2) in tali regolamenti a ragion veduta o per inesattezza di dizione, alcune prescrizioni estremamente vincolative, come ad esempio apoliticità, fedeltà al giuramento, obbligo morale di ricorrere a vertenza cavalleresca ecc., possono non essere limitate agli ufficiali in servizio, per i quali sono motivate solo da rapporto d'impiego e da necessità funzionali in atto; 3) l'assoluta discrezionalità di valutazione ai fini della perdita del grado, esistente in materia di inchiesta disciplinare e di consiglio di disciplina; 4) la gravità delle conseguenze economiche (per ufficiali in congedo provenienti dal servizio permanente effettivo) morali e civili che derivano da un provvedimento disciplinare, dalla perdita di grado. Nè può accettarsi l'obiezione che dal congedo si può poi essere richiamati in servizio, perchè, tra l'altro, essendo tale possibilità estesa a tutti i cittadini — non dimentichiamo che le Forze armate sono da oltre un secolo nazionali — tutta la Nazione dovrebbe essere assoggettata ai regolamenti militari.

Ecco perchè insisto per la soppressione « delle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti ».

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

CADORNA, *relatore*. L'ufficiale in congedo è vincolato solo da alcune norme che sono espresse nel regolamento di disciplina, le quali implicano due soli doveri: quello di rispondere alla chiamata e l'altro di segnalare la propria residenza.

Sarebbe impossibile che venissero contemplati questi suoi doveri nel regolamento, se non vi fosse un accenno del medesimo nella legge di Stato.

Si ritiene quindi che questa norma debba essere mantenuta.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio parere sull'emendamento in esame.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei ripetere all'onorevole Palermo quello che gli fu detto da me in Commissione. Questa norma contiene soltanto un riferimento alle norme regolamentari. Non si può fare a meno di dire che l'ufficiale in congedo illimitato sia soggetto alle norme disciplinari inerenti alla propria posizione.

In altra sede si tratterà di vedere l'estensione maggiore o minore da dare a quelle norme. Attualmente esse non debbono destare nell'onorevole Palermo alcuna preoccupazione, perchè si tratta solo dell'obbligo di rispondere alla chiamata di controllo e della notifica dell'indirizzo. In sede di eventuale modifica di quelle norme si potrà discutere della maggiore o minore estensione di esse, della restrittività o meno con cui deve essere intesa la disciplina dell'ufficiale in congedo. Ma in questa sede, trattandosi di riferimento ad una disciplina prevista da un regolamento in vigore, la norma di riferimento va posta nella legge di Stato così com'è stata formulata.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Vorrei dire soltanto che sono d'accordo sul fatto che l'ufficiale in congedo debba essere soggetto alla legge per gli ufficiali in servizio permanente. Sono contrario al fatto che l'ufficiale in congedo debba essere sottoposto ai regolamenti. La legge impegna tutti i cittadini, il regolamento in tanto li può impegnare in quanto sono in servizio, ma dopo l'adempimento del servizio non c'è nessun regolamento che li possa impegnare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Palermo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 49 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura degli articoli successivi.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 50.

L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio, d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto ministeriale previa adesione del Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 51.

L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 56 o prima del raggiungimento del limite di età stabilito dagli articoli 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato in congedo assoluto.

(*È approvato*).

Art. 52.

L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

PRESIDENTE. Al primo comma di questo articolo è stato proposto da parte del senatore Palermo un emendamento tendente a sopprimere la parola: « disciplinari ».

Il senatore Palermo ha facoltà di svolgerlo.

PALERMO. L'ufficiale in congedo non può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi disciplinari, ma soltanto per motivi penali. Ecco perchè chiedo la soppressione della parola « disciplinari ».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Ministro ad esprimere il loro avviso sull'emendamento del senatore Palermo.

CADORNA, *relatore*. Sono contrario. C'è un caso del genere contemplato anche in questa legge. Quando un ufficiale è sotto inchiesta formale con proposta di deferimento al Consiglio di disciplina nel frattempo deve essere sospeso dalle funzioni.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Anche io sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Palermo, non accettato nè dalla Commissione ne dal Governo, tendente a sopprimere, nel primo comma, la parola: « disciplinari ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 52 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 53.

L'ufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito da un'arma ad un'altra arma o ad un servizio, da un servizio ad un'arma ovvero ad altro servizio, da un ruolo ad altro dello stesso servizio quando sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, pei trasferimenti da un'arma ad un servizio, quando abbia superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma seguente, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un servizio, soltanto a domanda.

Il trasferimento ai servizi sanitario o veterinario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei servizi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale che, appartenendo ad uno dei ruoli delle armi, faccia domanda di rimanervi.

L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; però, nei trasferimenti da un'arma ad un servizio e nei trasferimenti obbligatori ai servizi sanitario e veterinario, l'ufficiale che rivesta grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.

(*È approvato*).

Art. 54.

Per l'ufficiale in congedo della Marina non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.

Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad un'altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge e i casi indicati dalle leggi di ordinamento e di reclutamento.

(*È approvato*).

CAPO II.

UFFICIALI DELL'AUSILIARIA

Art. 55.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti.

Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 56.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale la permanenza massima nell'ausiliaria è di dodici anni. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica la permanenza massima è di quattro anni.

Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.

Al termine del periodo indicato nel primo comma l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, an-

che prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

Presidenza del Vice Presidente BERTONE

PRESIDENTE. I senatori Cornaggia Medici, Vaccaro e Donati hanno presentato un emendamento sostitutivo del primo comma. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruoli naviganti la permanenza massima nell'ausiliaria è di dodici anni.

" Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica la permanenza massima è di quattro anni.

" Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il corso dell'ausiliaria " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cornaggia Medici ha facoltà di illustrarlo.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevoli colleghi, l'emendamento che io, con i senatori Vaccaro e Donati, ho avuto l'onore di proporre tende a ristabilire l'equilibrio fra gli ufficiali delle varie Forze armate rispetto agli ufficiali dell'Aeronautica ruolo navigante che lasciano il servizio in un'età quasi precoce. Ritengo quindi che l'emendamento si attenga a ragioni di equità e che possa avere l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

CADORNA, *relatore*. Il parere della Commissione è favorevole perchè la richiesta è ampiamente giustificata. Come è noto gli ufficiali dell'Aeronautica hanno avuto dei limiti di età alquanto più bassi degli ufficiali delle altre Forze armate. È giusto che per questa ragione essi non siano privati dei piccoli vantaggi della posizione ausiliaria, nella quale essi così raggiungerebbero l'età stabilita per le altre Forze armate. Quindi, a parte la possibilità per il Ministero di coprire la piccola spesa risultante da questa richiesta, essa ci sembra pienamente giustificata.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il proprio parere.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Siccome avrò il dispiacere di dichiarare la mia opposizione ad altri emendamenti che riguardano una maggiore spesa, debbo manifestare questa mia opposizione anche per il presente emendamento, se non altro per solidarietà governativa, poichè mi sono impegnato con il Ministero del tesoro di dichiararmi contrario a tutti gli emendamenti che implichino una maggiorazione di spesa. Naturalmente non posso far nulla contro la volontà del Senato, ma non ritengo di dovermi associare nella richiesta di approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sull'emendamento in esame dovrà dare il suo parere la Commissione finanze e tesoro. In attesa che la Commissione stessa esprima il suo avviso, ritengo che sia opportuno accantonare l'articolo 56.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo allora agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 57.

L'ufficiale, che all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età sia stato collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'articolo 56 riacquisti l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

(*È approvato*).

CAPO III.

UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 58.

La categoria di complemento comprende gli ufficiali che, nominati direttamente in tale categoria o provenienti dal servizio permanente, sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata.

(*È approvato*).

Art. 59.

L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

c) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.

(*È approvato*).

Art. 60.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge ed i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

(*È approvato*).

Art. 61.

L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i limiti di età di cui alla tabella numero 4 annessa alla presente legge.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, sia riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.

L'ufficiale collocato nella riserva di complemento ai sensi del comma precedente può, a domanda o d'autorità, essere reiscritto nella categoria di complemento, qualora riacquisti l'idoneità prevista per detta categoria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dalla tabella numero 4.

L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento dei 40 anni se ufficiale superiore o dei 35 anni se ufficiale inferiore, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile. L'ufficiale, però, che all'età sopra indicata svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo può, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti di complemento fino al raggiungimento del limite di età previsto dalla annessa tabella numero 4; raggiunto tale limite, l'ufficiale è collocato nella riserva di complemento di detto ruolo.

(*È approvato*).

CAPO IV.

UFFICIALI DELLA RISERVA

Art. 62.

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

(*È approvato*).

Art. 63.

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;

70 anni se colonnello o grado corrispondente;

66 anni se tenente colonnello o maggiore, o gradi corrispondenti;

62 anni se ufficiale inferiore.

Per gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di:

65 anni se capitano;

63 anni se ufficiale subalterno.

(*È approvato*).

CAPO V.

UFFICIALI DELLA RISERVA DI COMPLEMENTO

Art. 64.

La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

(*È approvato*).

Art. 65.

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

65 anni se ufficiale superiore;

62 anni se ufficiale inferiore.

(*È approvato*).

TITOLO V.

UFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 66.

L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

TITOLO VI.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO RIGUARDANTI GLI UFFICIALI CHE CESSANO DAL SERVIZIO PERMANENTE

Art. 67.

All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale spettante ai sensi dell'articolo 68, la seguente indennità annua lorda, non riversibile:

— subalterni	L. 40.000
— capitani e gradi corrispondenti .	» 50.000
— maggiori e gradi corrispondenti .	» 60.000
— tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	» 70.000
— colonnelli e gradi corrispondenti	» 90.000
— generali di brigata e gradi corrispondenti	» 120.000
— generali di divisione e gradi corrispondenti	» 140.000
— generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti	» 160.000
— generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	» 180.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennità militare, di assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione viveri e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennità di volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

(*È approvato*).

Art. 68.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermita dipendenti da cause di servizio;

compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

— subalterni	L. 80.000
— capitani e gradi corrispondenti	» 100.000
— maggiori e gradi corrispondenti	» 120.000
— tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	» 140.000
— colonnelli e gradi corrispondenti	» 180.000
— generali di brigata e gradi corrispondenti	» 240.000
— generali di divisione e gradi corrispondenti	» 280.000
— generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . .	» 320.000
— generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	» 360.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento della età suddetta.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 38 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni: essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 38.

All'ufficiale, che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

PRESIDENTE. È stato presentato in questo momento un emendamento, da parte del senatore Cerica e di altri senatori, con il quale si propone di raddoppiare le cifre indicate nell'articolo.

Faccio osservare che nel testo proposto dalla Commissione, di cui è stata data ora lettura, le cifre originariamente proposte dal Governo sono state raddoppiate.

Do comunque la parola al senatore Cerica perchè illustri l'emendamento.

CERICA. La ragione per la quale presento l'emendamento, insieme ad altri colleghi, è la seguente: gli ufficiali hanno una carriera notevolmente inferiore a tutte le altre carriere delle Amministrazioni civili dello Stato. La ragione per la quale viene concessa la indennità di ausiliaria e quella di riserva deriva non solo dal sovradetto motivo, ma anche perchè gli ufficiali passano nello stato di quescenza restano legati all'Amministrazione militare che può disporre di loro. Cessa il rapporto d'impiego nel S.P.E. ma non è troncato il vincolo gerarchico che li tiene soggetti all'Amministrazione delle Forze armate ed alle sue esigenze. Non hanno garanzia che se anche trovano da reinserirsi in qualche altro impiego o altra attività potranno con sicurezza assolverla senza interruzioni. Trovo quindi che portare alle cifre stabilite dall'articolo 68 l'indennità di ausiliaria e riserva non è affatto proporzionato alla riva-

lutazione che dovrebbe essere fatta nei riguardi degli ufficiali, e che non è stata fatta. Mi rendo conto che vi sono esigenze gravi di bilancio che impongono di limitare le spese, ma trovo che non è equo che queste limitazioni siano fatte specialmente per gli ufficiali delle Forze armate e non, per esempio, per i funzionari o altri impiegati delle Amministrazioni civili. Ecco perchè, come interprete delle esigenze degli ufficiali che si trovano nelle condizioni di essere posti nella riserva o che andranno nell'ausiliaria, ritengo dover proporre il raddoppio dell'indennità prevista in lire 80 mila per i subalterni, 100 mila per i capitani e gradi corrispondenti, 120 mila per i maggiori, 140 mila per i tenenti colonnelli, 180 mila per i colonnelli, 240 mila per i generali di brigata, 280 mila per i generali di divisione, 320 mila per i generali di Corpo d'armata e 360 mila per i generali di Corpo d'armata designata d'armata. È perciò che presento al Senato questo emendamento per assolvere un obbligo di coscienza nei riguardi della categoria degli ufficiali che passano nelle posizioni di congedo in base a questa nuova legge.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. E per la copertura?

CERICA. La copertura deve essere trovata.

PRESIDENTE. Faccio osservare che anche l'emendamento presentato dal senatore Cerica e da altri richiede il parere obbligatorio della Commissione finanze e tesoro, la quale non è stata in proposito interpellata. Invito, pertanto, il Senato a tener presente questa esigenza onde evitare che emendamenti involgenti maggiori oneri finanziari siano presentati sprovvisti della relativa copertura.

CASARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASARDI. A quanto ha detto il collega Cerica anche a nome nostro, debbo aggiungere che nel testo del Governo questa indennità è solo di 10 volte quella dell'anteguerra. Nel testo della Commissione, che credo abbia avuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, è di 20 volte. Noi proponiamo con lo emendamento svolto dal senatore Cerica, la misura di 40 volte quella anteguerra. Bisogna tener conto che ci sono degli scioperi nel Paese perchè non si ritiene che non basta il coefficiente 50 per gli impiegi privati. Si può ben concedere ai militari il 40 per cento.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Anche per questo emendamento, che ho sottoscritto, riterrei opportuno che venisse interpellata la Commissione finanze e tesoro. Debbo tuttavia ribadire che, a mio avviso, l'emendamento si ispira a criteri di giustizia, trattandosi, come ha rilevato il senatore Casardi, di moltiplicare per 40 volte la misura delle indennità, laddove il costo della vita ha raggiunto coefficienti di maggiorazione molto superiori.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Io mi auguro che si riesca a moltiplicare per 40 queste competenze. Però vorrei che questo trattamento non fosse riservato solo agli ufficiali. Bisogna moltiplicare per 40 anche le pensioni di guerra. Due progetti sono stati presentati al Senato da oltre sei mesi per i quali non è stato nemmeno nominato il relatore. Io sono favorevole all'emendamento a patto che questo provvedimento venga esteso anche ad altre categorie, in modo speciale ai mutilati e alle famiglie dei caduti in guerra.

DE LUCA. Questo è il modo per impedire l'approvazione dell'emendamento, perchè non si può votare in questo momento una legge condizionata. Vuol proporre al Senato l'onorevole Palermo di approvare oggi, attraverso questo disegno di legge, altri disegni di legge, che non sono in esame? Ragioniamo in termini giuridici, poichè siamo dei legislatori!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento in esame.

CADORNA, *relatore*. In sede di relazione, io ho già lungamente riferito su quest'argomento, che ritengo assolutamente capitale, nel senso che, tanto nella attuale legge di avanzamento quanto, e più, in quella che esamineremo domani, si tende a portare in alto gli ufficiali meglio qualificati, il che presuppone di lasciare per strada quelli meno qualificati anche se idonei. Il porre in congedo degli individui a 50 anni non è cosa che accade in nessun'altra Amministrazione civile e presuppone che o lo

Stato trovi loro un altro impiego, o li metta in condizione di non fare la fame: questo è indispensabile, se si vuole che nell'Esercito entrino buoni elementi e non lo scarto della Nazione. Una equa indennità durante il periodo che corre fra il momento in cui l'ufficiale va via per necessità della carriera ed il momento in cui tutti gli altri impiegati vanno in pensione — in Italia a 65 anni — è una *conditio sine qua non,* non soltanto di giustizia distributiva, ma anche di efficienza dell'Esercito. L'onorevole Ministro e l'onorevole Palermo sanno che io ho combattuto tutti gli altri ripieghi con i quali si è cercato di migliorare la situazione della carriera militare, perche ritengo che qualunque altro ripiego possa giovare agli interessi di determinate persone, ma non possa evitare che la massa degli ufficiali venga mandata a casa, in media col grado di tenente colonnello, con delle pensioni di fame. Ritengo che sia umano e giusto mettere gli ufficiali in grado di passare quel decennio in condizioni di respiro, non dico di ricchezza, ma almeno non di fame! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa, per esprimere l'avviso del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa.* Io, come Ministro della difesa, debbo tutelare la classe degli ufficiali in servizio, ed anche quella degli ufficiali in congedo, che si ritengono ancora legati all'Amministrazione militare. Aderirei senz'altro alle richieste fatte dalla Commissione, ed alle richieste contenute nell'emendamento che sono molto superiori; ma, disgraziatamente, nè io nè i senatori che hanno proposto questo emendamento e nemmeno la Commissione, abbiamo a disposizione la cassa per remunerare gli ufficiali nel modo migliore da quello da noi proposto. Le cifre, che risultano agli articoli 67 e 68, sono il risultato di lunghe trattative intercorse fra il Ministero della difesa ed il Ministero del tesoro, ed il Ministero della difesa ha dovuto, suo malgrado, rendersi conto delle necessità finanziarie e delle disponibilità del Ministero del tesoro, il quale, nel limite della sua competenza, non ha voluto oltrepassare le cifre che noi avevamo stabilito. Naturalmente, il Senato è sovrano anche in questa materia, ma deve indicare i mezzi per la copertura di tali nuove spese. Questa almeno è stata la prassi costante che l'Amministrazione finanziaria ha sempre richiesto alle Assemblee legislative. Quindi, per solidarietà governativa e per formale impegno che ho dovuto prendere con il Ministero del tesoro, dichiaro non solo di oppormi all'emendamento testè presentato da alcuni onorevoli colleghi, ma anche alle cifre presentate dalla Commissione in sostituzione di quelle presentate dal progetto ministeriale.

Mi rendo perfettamente conto che queste cifre sono troppo esigue e che non soddisfano affatto le esigenze degli ufficiali in congedo, come mi rendo perfettamente conto delle altre ragioni che ha esposto il senatore Cadorna, circa la migliore possibilità ed il migliore funzionamento delle Commissioni di avanzamento il giorno in cui non ci fossero più necessità di pietismo, cioè il giorno in cui si potessero allontanare, senza il pericolo di trascinarli alla fame, degli ufficiali che sono meno idonei a percorrere normalmente l'ulteriore carriera. Ci sono però anche esigenze superiori finanziarie dello Stato, esigenze panoramiche a cui anche il Ministro della difesa, per solidarietà governativa, non può sottrarsi. Devo oppormi quindi ai due emendamenti rimettendomi naturalmente alla volontà del Senato.

Ma aggiungo praticamente un'altra considerazione, la quale sottopongo all'attenzione degli onorevoli colleghi che hanno presentato gli emendamenti. Se vogliamo far passare questa legge e se la vogliamo far passare nei termini ristretti dell'attuale legislatura, non si lancino gli onorevoli colleghi ad emendamenti, direi, di provocazione verso il Tesoro, perchè è chiaro che, se non in questa sede, alla Camera dei deputati ci saranno degli emendamenti contrari, e noi non avremo mai la legge e non riusciremo quindi neanche a dare agli ufficiali quel minimo che la legge stabilisce. Io sottopongo alla loro considerazione, onorevoli senatori, questo argomento. Non si illudano: il Ministro del tesoro in questo momento è assente, ma il giorno in cui saprà che voi avete addirittura quadruplicato gli assegni che erano stati fissati dagli articoli 67 e 68, certamente domanderà la solidarietà governativa e parlamentare perchè alla Camera si proponga un emendamento, per cui la legge dovrebbe essere riportata al Senato. Per fare il bene degli ufficiali credo che questa

non sia la via migliore. Ho il dovere perciò di oppormi con rincrescimento, con dispiacere, agli emendamenti sia della Commissione sia dei senatori Cerica ed altri, agli articoli 67 e 68, o quanto meno propongo di sottoporli prima al parere della Commissione di finanze e tesoro, se ciò non richiede una eccessiva perdita di tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, l'articolo 67 è fuori discussione, essendo già stato approvato dal Senato nel testo proposto dalla Commissione.

Senatore Cerica, mantiene il suo emendamento all'articolo 68?

CERICA. Mi rendo perfettamente conto delle parole che ha pronunciato l'onorevole Ministro e degli impegni che egli ha dovuto assumere. Reputo però doveroso insistere nel mio emendamento perchè ritengo che debbano essere trovati i fondi soprattutto al fine di poter rendere operante la legge sullo stato e la legge dell'avanzamento in esame, perchè a nulla altrimenti varrebbe aver creato una legge a carattere rigorosamente selettivo, come è la legge che abbiamo in esame per l'avanzamento, qualora si dovessero poi mettere (purtroppo come spesso si sono trovate in passato) le Commissioni di avanzamento in condizione di dover qualche volta ascoltare la voce del cuore, non sempre utile ai fini della miglior selezione.

Purtroppo le Forze armate moderne devono poter contare non solo sui cannoni e sulle armi, ma anche su una perfetta costituzione dell'organismo militare che consenta tranquillità morale ed economica a coloro che ne fanno parte e che conducono quella vita di gravissimo dispendio di energie fisiche e morali che la carriera delle armi oggi impone specialmente agli ufficiali. Ecco perchè ritengo doveroso insistere e riterrei di tradire la mia coscienza di vecchio soldato se non dicessi tutto questo nell'interesse supremo delle Forze armate del Paese.

PRESIDENTE. Faccio presente agli onorevoli senatori che l'articolo 119 del disegno di legge prevede, per l'esercizio finanziario 1952-1953, una maggiore spesa di 794 milioni per l'applicazione del disegno di legge stesso secondo il testo proposto dalla Commissione di difesa. Non sappiamo ora quali siano i maggiori oneri derivanti dall'emendamento Cornaggia Medici all'articolo 56 e dall'emendamento Cerica all'articolo in esame. Evidentemente, anche su quest'ultimo emendamento dovrà essere chiesto il parere della Commissione di finanze e tesoro, la quale dovrà anche prendere accordi col Ministero del tesoro. La quinta Commissione avrà bisogno di qualche giorno per dare il suo parere, anche perchè ha già all'ordine del giorno numerosi disegni di legge con carattere di urgenza.

Ho fatto presenti queste considerazioni perchè si veda se è possibile venire ad un accordo, in modo che l'approvazione di questo disegno di legge non subisca eccessivo ritardo.

CADORNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA, *relatore*. Ringrazio il Ministro per le dichiarazioni che ha fatto. Mi rendo perfettamente conto della difficoltà che ha incontrato col Tesoro. Sono soddisfatto che il Ministro si sia reso conto dell'importanza della questione. Non si tratta di piatire una briciola di pane migliore; si tratta di far funzionare una legge di avanzamento che è essenzialmente una legge meccanica, nella quale per fare dieci posti bisogna mandar via dieci persone, le meno buone anche se in senso assoluto siano buone.

Questa legge, che ha in sè molti aspetti favorevoli, è giustificabile anche nella sua necessaria crudezza ove la gente che viene allontanata dal servizio sia inviata a casa con un trattamento decente. In caso contrario anche questa legge non potrà reggere secondo esempi già verificatisi in passato. Io sono lieto che l'onorevole Ministro abbio dato affidamento di avere percepito l'importanza generale che ha questa disposizione e sono convinto che provvederà in qualche maniera in avvenire a rendere più tollerabile la situazione degli ufficiali che vanno a casa prematuramente. In questo senso dichiaro di accettare la soluzione proposta dalla Commissione.

CERICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Ritengo che fino a quando la Commissione non esaminerà questo emendamento, sapendo già in precedenza quali sono

i suoi umori, noi faremo un lavoro inutile. Se noi invece rinviamo la decisione solo su questo articolo, c'è speranza che la Commissione finanze e tesoro di fronte alla urgenza darà il suo parere con una certa sollecitudine. Se noi invece approviamo la legge oggi, sono sicuro che passerà molto tempo prima che la Commissione si riunisca. Non solo, ma oso prevedere l'esito negativo.

Propongo perciò di rinviare ogni deliberazione su questo articolo di uno, due giorni, per pregare la Commissione finanze e tesoro di esaminare l'emendamento e di darci con urgenza il parere.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io non mi rendo conto dell'opposizione del senatore Palermo. Oggi il Senato accetterebbe la proposta di raddoppio formulata dalla Commissione con l'opposizione del Governo. In tal modo se la proposta fosse approvata, ogni questione sarebbe finita. Quale parere dovrebbe infatti dare la Commissione finanze e tesoro?

PALERMO. Il parere sull'emendamento Cerica.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma l'emendamento Cerica è stato ritirato.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Signor Presidente, io dichiaro di fare mio l'emendamento presentato dal senatore Cerica ed altri.

PRESIDENTE. In questo caso deve essere sentita la Commissione finanze e tesoro.

CERICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Il senatore Palermo dichiara di far suo il mio emendamento: ciò significa che l'emendamento finirebbe per essere mantenuto. Pertanto dichiaro di non ritirarlo, ma di mantenerlo io.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Essendo firmatario dell'emendamento Cerica, ove egli lo avesse ritirato, sarei stato io a mantenerlo. Mantenendolo però adesso il senatore Cerica, ritengo che si debba rimettere la questione alla Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. È un dovere della Presidenza, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione e ai sensi del Regolamento, sentire l'avviso della Commissione finanze e tesoro.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Se queste sono le conseguenze, per quanto io non abbia veste per poter pregare l'opposizione, mi rivolgo al senatore Palermo per domandargli se veramente vuole che questa legge non sia approvata. Essa avrà qualche cosa di buono oltre alle cose « deplorevoli e cattive » che sono state da lui rilevate; è molto attesa dagli ufficiali. Se si vuole che non vada in porto, questa è proprio la strada, perchè io sono sicuro che il Ministro del tesoro e la Commissione stessa di finanze non accetterebbero mai l'emendamento, nè con la firma dell'onorevole Cerica, nè con la firma dell'onorevole Palermo. E ci vorranno delle lunghe e defatiganti discussioni fra la Commissione e il Ministro del tesoro, che sarebbe tenuto ad intervenire nelle discussioni della Commissione. Ora proprio il Ministro del tesoro mi ha formalmente fatto promettere, per solidarietà governativa, che non avrei accettato non solo questo emendamento, ma neanche il testo della Commissione. Se vogliamo fare naufragare la legge e far sì che non venga approvata entro la legislatura, ognuno assuma le proprie responsabilità. Sappia l'onorevole Palermo che facendo suo l'emendamento dell'onorevole Cerica non fa il bene degli ufficiali, ma determinatamente ne fa il male, perchè vuole trovare una ragione qualsiasi per far rinviare la legge, per non farla applicare nel corso di questa legislatura, con la conseguenza veramente disastrosa che l'Esercito, la Marina e l'Aviazione non avranno uno stato giuridico. Faccio quindi appello al vostro senso di responsabilità. Si tratta di impedire che il disegno di legge ritorni alla Commissione finanze e tesoro. Io già non ero favorevole al raddoppio proposto dalla Commissione, e pertanto anche per questo debbo rimettermi alla volontà del Senato.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Non abbiamo ancora discusso l'articolo 119 che provvede al finanziamento. Non è detto che, in relazione ad un aumento di spesa che si apportasse con l'approvazione dell'emendamento, quell'articolo non possa poi essere modificato. Il Governo ha il suo apprezzabile punto di vista, di cui si terrà conto, ma se in ipotesi il Senato dovesse ritenere che non sussiste alcuna preclusione, esso avrebbe piena libertà di decisione. Chiederei, pertanto, al proponente, onorevole Cerica, e lo propongo anche a me stesso, avendo anch'io sottoscritto l'emendamento, di cercare di modificare l'articolo 119 in modo da reperire i fondi necessari alla maggiore spesa. La Commissione finanze e tesoro potrà dire che i fondi non ci sono ed il Ministro del tesoro potrà affermare che non è possibile alcun aumento. Egli ci esporrà le sue ragioni ed il Senato giudicherà in base agli elementi acquisiti, deliberando quindi a ragion veduta. Non è detto che l'emendamento debba essere approvato, perchè le ragioni del Tesoro potrebbero influire in modo da farlo respingere. Ma in queste condizioni credo sia indispensabile abbinare l'articolo 119 con l'articolo in discussione e portare la quesione alla Commissione finanze e tesoro, che ci darà il suo parere.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Signor Presidente, mi rendo conto delle perplessità dell'onorevole Ministro circa i pericoli di questo emendamento, che, implicando un maggior onere finanziario, potrebbe ritardare l'approvazione della legge. Ma, se non erro, la Commissione finanze e tesoro si riunirà anche domattina; e noi potremmo richiedere che detto emendamento sia preso subito in esame per il prescritto parere di tale Commissione, rivolgendoci al Presidente della Commissione che, in questo momento, presiede la nostra Assemblea. Ella, signor Presidente, potrà rendersi interprete presso la Commissione finanze e tesoro della necessità di esaminare con urgenza la questione, facendo intervenire alla seduta anche il ministro Pella, il quale, nonostante ogni sua contraria idea in materia, dovrà una volta tanto sottostare alla volontà vuoi della Commissione finanze e tesoro, vuoi del Senato, dando corso alle provvidenze idonee sia per quanto concerne l'aumento sia per il reperimento dei fondi necessari all'aumento stesso. (*Approvazioni*).

MOTT. L'ordine del giorno della Commissione finanze e tesoro è già fissato.

GRISOLIA. Ma l'ordine del giorno delle Commissioni può ben essere modicato.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, resta allora stabilito che l'articolo 68 è accantonato in attesa che la Commissione finanze e tesoro esprima il suo parere sullo emendamento Cerica. Naturalmente, dovrà rimanere accantonato anche l'articolo 119, che riguarda la copertura della spesa derivante dall'attuazione del disegno di legge.

La 5ª Commissione farà il possibile per esprimere il suo parere al più presto.

Passiamo all'articolo 69. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 69.

Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate tesoro viene operata in ragione del sei per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo comma del presente articolo è ridotto alla metà.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 70.

LEPORE, *Segretario*:

TITOLO VII.

PERDITA DEL GRADO

Art. 70.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1) dimissioni volontarie.

Non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto l'età oltre la quale cessa ogni obbligo di servizio previsto per i militari di truppa, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione del Presidente della Repubblica.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non può dimettersi dal grado finchè conservi l'idoneità al servizio della riserva, o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio.

L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.

La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione totale o parziale;

2) dimissioni di autorità:

a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

b) per irreperibilità accertata;

c) per attività sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

d) per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando l'ufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

3) cancellazione dai ruoli:

a) per perdita della cittadinanza;

b) per assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui l'ufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

c) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate degli Stati esteri;

4) rimozione: per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina;

5) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto codice penale.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo propone di sopprimere la lettera *c*) del n. 2 e di inserire nel n. 4 dopo la parola: « disciplinari » le altre: « limitatamente agli ufficiali in servizio ».

Il senatore Palermo ha facoltà di parlare per svolgere questi emendamenti.

PALERMO. Richiamo l'attenzione dei colleghi sull'articolo 70, il quale si riferisce alla perdita del grado; quindi si tratta di una questione di grande importanza. Alla lettera *c*) del numero 2 è previsto questo caso: « per attività sociale incompatibile con lo stato di ufficiale ». Io mi permetto di richiamare la vostra attenzione su questa dizione: « attività sociale incompatibile con lo stato di ufficiale ». Essa ri-

vela la più vieta tendenza di casta, in contrasto non soltanto col carattere di Forze armate democratiche, ma anche con la struttura stessa di Forze armate nazionali. L'espressione di « attività sociale » sostituita a quella di « posizione sociale », porta invero ad una più personale responsabilità, ma non sminuisce affatto il suo carattere antidemocratico. Ed infatti basterà rilevare che o l'attività è delittuosa ed allora rientra nel Codice comune ed in quello militare, che già agiscono in modo molto severo, con la perdita del grado; oppure si tratta di un'attività lecita, ma poco decorosa, come per esempio se un ufficiale in congedo, non trovando occupazione degna del suo grado, sia costretto, per tirare avanti onestamente, a fare il manovale o la scaricatore, ed allora, come si può farne colpa all'ufficiale in congedo che non si è trovato in condizione di scegliere il lavoro? Quindi io penso che questa disposizione prevista dalla lettera *c*) debba essere soppressa, e ciò in omaggio alla più elementare legge democratica.

Per quanto poi si riferisce al secondo emendamento, riguardante il numero 4, che concerne la rimozione per violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previa conferma del giudizio di un consiglio di disciplina, io propongo che questa rimozione per violazione o altri motivi disciplinari sia limitata unicamente agli ufficiali in servizio, e ciò per i motivi che ho espressi prima, in materia di regolamento disciplinare, il quale, a mio modo di vedere, non può impegnare l'ufficiale quando è in congedo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti in esame.

CADORNA, *relatore*. In Commissione si discute lungamente su questi argomenti ed è prevalso nella maggioranza della Commissione stessa il concetto che, essendosi tolta la frase « posizione sociale », dovesse essere eliminata appunto qualunque idea e cenno a decisioni antidemocratiche. E parlare di un'attività sociale, nel significato che è stato dato dal Governo ed a cui si è associata anche la Commissione, non vuole dire altro che un ufficiale, sia esso in servizio o sia fuori di servizio, se esercita una attività sociale condannata dalla comune morale deve cessare dal ricoprire la posizione di ufficiale. Ciò, per evidenti ragioni di prestigio.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo parere.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione degli emendamenti del senatore Palermo, non accettati dalla Commissione e per i quali il Governo si rimette al Senato.

Metto ai voti il primo emendamento, tendente a sopprimere la lettera *c*) del n. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento, tendente ad inserire nel n. 4 dopo la parola: « disciplinari » le altre: « limitatamente agli ufficiali in servizio ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 70 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 71.

La perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

La perdita del grado decorre:

dalla data del decreto nei casi di cui ai numeri 1, 2 lettere *b*), *c*) e *d*), 3 lettera *a*), e 4 dell'articolo 70;

dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2 lettera *a*), e 5 dell'articolo 70;

dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al numero 3 lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo 70.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 34, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 4 e 5 del predetto articolo 70 decorre dalla data in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

(*È approvato*).

Art. 72.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al numero 2 lettere *a*), *b*) e *c*) e numero 3 lettera *a*) dell'articolo 70, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3 lettera *b*) dell'articolo 70, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del numero 4 dell'articolo 70, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per l'ufficiale che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. L'ufficiale che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero 5 dell'articolo 70, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera *a*) di detto numero 5, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado dell'ufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

(*È approvato*).

TITOLO VIII.

DISCIPLINA

CAPO I.

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

Art. 73.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 30;

b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, prevista dall'articolo 52;

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al numero 4 dell'articolo 70.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo al Capo II, intitolato: « Procedimento disciplinare ».

Il senatore Palermo propone di aggiungere al predetto titolo le parole: « per gli ufficiali in servizio ».

Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per illustrare questo emendamento.

PALERMO. Per gli ufficiali non più in servizio sono già sufficienti le norme stabilite dal Codice penale comune e da un Codice penale particolare che fa perdere il grado *ope legis* per condanne anche ad un solo giorno di carcere dovuto a parecchi reati (furto, appropriazione indebita, peculato, ecc). o per condanna superiore a tre anni dovuta a qualsiasi altro reato; ecco perchè ho chiesto che i provvedimenti disciplinari siano limitati solo agli ufficiali in servizio.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il Ministro ad esprimere il loro parere su questo emendamento.

CADORNA, *relatore*. La Commissione è contraria, per coerenza con quanto abbiamo detto poco fa.

PALERMO. Ma allora mettete sotto procedimento disciplinare un ufficiale perchè non ha comunicato l'indirizzo?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. No, ma — per esempio — perchè non risponde alla chiamata. Comunque il Governo è assolutamente contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Palermo, tendente ad aggiungere all'intitolazione del Capo II le parole: « per gli ufficiali in servizio »; emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'intitolazione del Capo II quale risulta dal disegno di legge: « Procedimento disciplinare ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima che si proceda nell'esame degli articoli del Capo II, avverto che la Commissione ha presentato un nuovo testo degli articoli 75, 79 e 95, sul quale avrà luogo, naturalmente, la discussione.

Si dia ora lettura dell'articolo 74.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO II.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione I. - *Inchiesta formale.*

Art. 74.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 73.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

L'inchiesta formale viene esperita secondo le norme stabilite nel regolamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 75. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 75.

La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, o al comandante militare territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso.

Se trattisi di ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale stesso appartiene o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la decisione di cui al comma precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti capi di stato maggiore o al comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Se trattisi di ufficiale generale o colonnello, o di grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi, reparti di altra Forza armata, o di più ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata ma dipendenti da enti o comandi militari diversi, la decisione è riservata al Ministro.

Quando siavi corresponsabilità tra ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro.

CADORNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA, *relatore*. Al primo comma abbiamo proposto delle modifiche al testo primitivo perchè abbiamo dovuto tenere presente il nuovo ordinamento dell'Esercito e le nuove autorità che sono state istituite, cioè i comandi di corpo d'armata e di divisione autonoma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 75 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 76.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale.

(*È approvato*).

Art. 77.

Le autorità militari indicate ai primi due commi dell'articolo 75, e il Ministro nei casi preveduti dai commi terzo e quarto dello stesso articolo 75 e dall'articolo 76, decidono, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, se all'ufficiale debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 o se l'ufficiale medesimo debba essere deferito al consiglio di disciplina per eventuale perdita del grado per rimozione.

Ove le Autorità militari di cui ai primi due commi dell'articolo 75 ritengano che all'ufficiale debba essere inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, ne fanno proposta al Ministro, il quale può anche deferire l'ufficiale a consiglio di disciplina.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

(*È approvato*).

Sezione II. — *Consiglio di disciplina.*

Art. 78.

L'ufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti presunti incompatibili con lo stato di ufficiale è sottoposto ad un consiglio di disciplina.

Il consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Palermo ha presentato due emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " atti presunti, incompatibili con lo stato di ufficiale " le altre: " infrazioni alle norme di legge o regolamenti che disciplinano lo stato dell'ufficiale " ».

« Nel secondo comma, dopo la parola: " dichiara ", aggiungere le altre: " in base alle risultanze degli atti del procedimento " ».

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PALERMO. Onorevole Presidente, io penso che sia indispensabile modificare questo articolo, poichè la sua dizione è troppo lata e potrebbe dare atto a degli arbitrii. La dizione che io propongo invece dà all'ufficiale una maggiore garanzia, perchè egli deve rispondere soltanto in base alle norme di legge o ai regolamenti che ne disciplinano lo stato.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Vorrei fare una semplice osservazione di carattere formale. Il termine « presunti » di cui al primo comma mi sembra non soltanto giuridicamente, ma anche filologicamente inesatto. Proporrei perciò di sopprimerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati dal senatore Palermo e su quello ora proposto dal senatore De Luca.

CADORNA, *relatore*. Mi dichiaro d'accordo con la variante proposta dal senatore De Luca.

Quanto alla proposta di emendamento fatta dal senatore Palermo, il quale naturalmente è coerente con tutti gli emendamenti proposti in precedenza, si potrebbe osservare che in materia disciplinare vi è tutta una gamma di infrazioni le quali escono sia dalla legge che dal regolamento. Però personalmente non mi oppongo all'emendamento, il quale a mio modo di vedere può essere dal Senato liberamente votato. Perciò mi rimetto alla decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Il Governo si associa alla richiesta di soppressione della parola « presunti » che era pleonastica. Per il resto prega il Senato di votare l'articolo 78 come era stato proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Palermo, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si rimette al Senato, tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « atti presunti incompatibili con lo stato di ufficiale » le altre: « infrazioni alle norme di legge o regolamenti che

disciplinano lo stato dell'ufficiale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore De Luca, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sopprimere, nel primo comma la parola: « presunti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento presentato dal senatore Palermo al secondo comma.

Senatore Palermo, vi insiste?

PALERMO. Sì, onorevole Presidente.

CADORNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA, *relatore*. Per giudicare, il consiglio di disciplina deve esaminare gli atti dell'inchiesta come risulta dall'articolo 78 del testo della Commissione. L'aggiunta del senatore Palermo è pleonastica, perchè implicitamente già affermata nella prima parte del secondo comma. Con ciò intendo dichiararmi perfettamente d'accordo nel concetto che muove l'onorevole Palermo, ma è naturale che, chiedendosi che il Consiglio esamini gli atti, si vuole che tenga conto delle risultanze di questo esame, altrimenti non sarebbe tenuto ad esaminarli.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. L'articolo 78 del testo governativo così suona: « Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sui sentimenti dell'onore e del dovere, ecc. » Questa dizione si riallacciava alla vecchia tradizione di casta dell'Esercito che oggi non trova più o non dovrebbe trovare più riscontro nella situazione che noi abbiamo creato. Difatti, d'accordo anche con l'onorevole Cadorna, la Commissione modificò l'articolo nel testo che rileggo: « Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado ».

Ora, quello che è indispensabile è che il Consiglio di disciplina emetta questo suo giudizio in base alle risultanze degli atti del procedimento, affinchè non ricada in quella vieta norma che la Commissione ha proposto di modificare. (*Interruzione del Ministro della difesa*). La tradizione è questa ed è meglio chiarire il concetto, in modo che questi giudici improvvisati, anche se rispettabilissimi, tengano presente che debbono emettere il loro giudizio in base alle risultanze degli atti e non alla propria convinzione, ecc.

CADORNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA, *relatore*. Il Consiglio di disciplina è un ente giudicante che chiama l'inquisito nuovamente per sentire eventuali nuove memorie, ecc. Ora noi abbiamo allargato il Consiglio di disciplina da tre a cinque membri proprio per garantire una sua più larga indipendenza. È perfettamente inutile dare questa indipendenza o allargare il numero dei membri, se poi diciamo che si tratta semplicemente di un ente obbligato a far proprie le decisioni dell'inchiesta formale...

PALERMO. Dobbiamo mettere il magistrato militare in condizioni di giudicare in base agli atti del procedimento e non in base a convinzioni più o meno astratte.

CADORNA, *relatore*. Lo scopo cui tende l'onorevole Palermo, in effetti, lo condividiamo pienamente. Ma ritengo che l'ente che fa l'inchiesta formale possa essere influenzato quanto il Consiglio di disciplina, che anzi ha nell'esercizio delle sue funzioni una particolare solennità definita in questa legge anche nelle sue forme, solennità che deve garantire la più alta indipendenza di giudizio. È più facile che errore ci sia nell'inchiesta formale che non da parte del Consiglio di disciplina. Inoltre il Consiglio di disciplina ha il diritto di interrogare nuovamente l'inquisito, invitandolo a presentare una memoria difensiva. Si tratta in sostanza di una specie di giudizio di appello.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Credo che stiamo facendo una battaglia di parole assolutamente inutile. Se fosse ancora in causa l'articolo 78 nel testo ministeriale, riconoscerei fondamento all'osservazione del senatore Palermo. Ma è in causa il testo proposto dalla

Commissione il quale dice che il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado. Lo dichiara in base agli atti del procedimento. Il senatore Palermo propone che si dica: « in base alle risultanze degli atti del procedimento ». Mi sembra sia la stessa cosa. L'una dizione o l'altra mi è indifferente, ma, siccome la proposta del senatore Palermo mi sembra inutile, prego il Senato di votare il testo della Commissione.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Se mi fosse permesso fare una analogia, riterrei che la Commissione di inchiesta debba essere considerata come Commissione di istruzione, perchè ad essa spetta il compito di raccogliere gli elementi e i dati, e questo dà ragione della parola « inchiesta ». In base ai dati raccolti dall'inchiesta ed alle difese eventuali dell'interessato, il giudice dà il responso definitivo secondo la sua responsabilità e coscienza.

Il Consiglio di disciplina, in altri termini, è quindi il giudice. Se esso fosse vincolato, come propone il senatore Palermo, alle risultanze degli atti del procedimento noi andremmo contro il principio basilare delle nostre istituzioni giuridiche, secondo il quale il giudice deve formarsi una propria convinzione attraverso gli elementi istruttori, e in base a tale convinzione emettere il proprio giudizio. Ecco la ragione sostanziale per cui ritengo che la dizione proposta dal senatore Palermo sia in contrasto con il nostro ordinamento giuridico, in quanto vincolerebbe il giudice ad un apprezzamento emesso da chi giudice non è. Mi sembra quindi logico che l'emendamento del senatore Palermo sia da respingere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Palermo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, tendente ad aggiungere, nel secondo comma, alla parola: « dichiara » le altre: « in base alle risultanze degli atti del procedimento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 78 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 79.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 79.

Il consiglio di disciplina è formato di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando:

a) per gli ufficiali generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, dal Ministro;

b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o dal comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della propria Forza armata o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale è assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata il consiglio di disciplina è formato dal comandante militare della stessa Forza armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

Se si tratti di più giudicandi, della stessa o di diverse Forze armate, il consiglio è formato in relazione all'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il consiglio è formato da uno dei comandanti militari indicati alla precedente lettera *b*), designato dal Ministro.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha proposto di aggiungere, nel primo comma, alla parola: « formato » le altre: « mediante sorteggio ».

Il senatore Palermo ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

PALERMO. Io, pur sapendo che questo emendamento sarà respinto come gli altri, tuttavia non mi perdo di coraggio nella speranza che voi peccatori vi decidiate a riconoscere una buona volta i vostri peccati e a non perseverarvi.

« Il Consiglio di disciplina è formato di volta in volta in relazione al grado rivestito dal giudicando », così comincia l'articolo 79.

Che cosa chiedo io? Che questo Consiglio di disciplina venga formato non in base alla volontà del Ministro o di altre Autorità che sono preposte a questa formazione, ma che venga formato attraverso un sorteggio, e ciò per dare la più ampia garanzia all'ufficiale che sarà giudicato con la massima obiettività e serenità. Se, per esempio, un ufficiale generale si volesse liberare di un suo ufficiale subalterno, o se un Ministro si volesse liberare di un suo generale — non parlo certo dell'attuale Ministro, onorevole Pacciardi — potrebbe formare un Consiglio di disciplina di persone devote, le quali seguano le sue direttive, e così nessuna garanzia avrebbe l'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina.

Io penso sia mio dovere richiamare l'attenzione dei colleghi su questa dizione che mi sembrerebbe più democratica e confacente alla tutela degli interessi degli ufficiali, con l'aggiunta delle parole: « mediante sorteggio ». Se l'emendamento da me proposto verrà respinto, ciò mi potrà dispiacere, ma nello stesso tempo non mi resterà che constatare che malgrado tutta la buona volontà da parte nostra per cercare di modificare questa legge e per renderla più consona ai tempi attuali, ci siamo trovati di fronte ad una muraglia insormontabile, perchè voi, colleghi della maggioranza, vi siete voluti ispirare a vecchie concezioni, che nulla hanno a che fare nè con la democrazia, nè con la Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

CADORNA, *relatore*. Prendo atto di quanto ci ha detto il collega Palermo. Purtroppo non possiamo aderire alle sue proposte, per motivi intuitivi. Infatti la scelta di queste Commissioni dipende in gran parte dalla disponibilità degli ufficiali, il che costituisce un continuo impaccio; per evitare che si potesse pensare alla possibilità di ispirare i verdetti dei Consigli di disciplina, abbiano aumentato i membri di essi. Naturalmente un minimo di fiducia bisogna pur che ci sia, poichè niente potrebbe andare avanti se si partisse sempre, in qualunque situazione, dal sospetto del dolo.

Ciò posto, abbiamo tutta la buona volontà di non opporre nessuna « muraglia » e di accettare qualunque consiglio dal senatore Palermo, come abbiamo fatto in Commissione. Infatti molte delle risoluzioni là prese sono state ispirate da lui. In questo caso però siamo obbligati a proporre il mantenimento del testo accettato dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della difesa per esprimere il parere del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Il Governo è contrario all'emendamento proposto dal senatore Palermo, per ragioni pratiche intuitive. Io, Ministro della difesa, non posso estrarre a sorte un ammiraglio di squadra, che, per esempio, fa le manovre nel Mediterraneo, o un altro ufficiale che, per esempio, sia in missione all'estero. Le garanzie consistono in altre cose; consistono in un'inchiesta formale che si fa prima, con tutte le garanzie. Poi interviene il Consiglio di disciplina ed infine ci sono ricorsi per questi atti amministrativi. Perchè dunque si vanno a cercare delle cose assolutamente assurde, mettendo in campo la democraticità o la antidemocraticità per questioni nelle quali l'una e l'altra non c'entrano affatto?

È per ragioni pratiche che non si possono seguire le idee dell'onorevole Palermo, pur con tutto il dispiacere che abbiamo nel dovergli dare sempre torto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Palermo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, tendente ad aggiungere, nel primo comma, alla parola « formato » le altre: « mediante sorteggio ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 79 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 80.

Il consiglio di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, qualora il giudicando sia tenente colonnello o abbia grado corrispondente, il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

L'arma, il corpo, il ruolo, il servizio, cui devono appartenere gli ufficiali che costituiscono il consiglio di disciplina in relazione all'arma, corpo, ruolo o servizio di appartenenza dell'ufficiale da giudicare, sono indicati nella tabella numero 5 annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 81.

Il consiglio di disciplina per i generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, si compone, salvo il disposto del terzo comma, di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattisi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.

In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte del consiglio ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate.

Per i generali di armata e ufficiali di grado corrispondente il consiglio di disciplina è composto dei cinque ufficiali generali e ammiragli più elevati in grado e più anziani fra le tre Forze armate, non impediti dal parteciparvi.

Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.

Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

(*È approvato*).

Art. 82.

Per la formazione del consiglio di disciplina a carico di più ufficiali appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.

Per la scelta degli altri quattro membri:

a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano ed un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;

b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano ed uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;

c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano alle tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.

(*È approvato*).

Art. 83.

Non possono far parte del consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il Capo di stato maggiore della Difesa, i capi e i sottocapi di stato maggiore dell'Eser-

cito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo stato maggiore della Difesa, agli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;

d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della Difesa in qualità di segretario generale, direttore generale, capo di gabinetto, e gli ufficiali addetti al gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei segretari generali;

e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;

f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;

g) l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

h) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;

i) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

l) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.

(*È approvato*).

Art. 84.

L'ufficiale sottoposto a consiglio di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti del consiglio. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui l'ufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione del consiglio di disciplina.

I componenti ricusati sono sostituiti.

(*È approvato*).

Art. 85.

Il consiglio di disciplina è convocato dall'autorità che lo ha formato ai sensi dell'articolo 79.

Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione all'ufficiale sottoposto a consiglio. Trasmette, contemporaneamente, ai componenti del consiglio l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dell'inquisito.

Il consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

(*È approvato*).

Art. 86.

Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso; invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.

Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri del consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare di essere legittimamente impedito, sarà proceduto in sua assenza.

(*È approvato*).

Art. 87.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre quindi l'ufficiale, e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri del consiglio o il giudicando desiderino che sia letto qualsiasi atto

dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente e i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente possono chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intenda valersi di dette facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta.

La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere.

Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Il consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il presidente mette ai voti il seguente quesito:

« *Il . . . . . è meritevole di conservare il grado?* ».

La votazione è segreta. Il giudizio del consiglio è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del consiglio; il verbale viene letto e firmato dai componenti il consiglio.

Il presidente scioglie il consiglio e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti del consiglio sono vincolati al segreto di ufficio.

(*È approvato*).

Art. 88.

Il Ministro può modificare il giudizio del consiglio di disciplina se non espresso all'unanimità e soltanto a favore dell'ufficiale.

(*È approvato*).

Sezione III. — *Norme particolari per gli ufficiali residenti all'estero.*

Art. 89.

Agli effetti degli articoli 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 90.

La ricusazione di cui all'articolo 84 può essere presentata dall'ufficiale residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione del consiglio.

(*È approvato*).

Art. 91.

L'ufficiale residente all'estero che sia sottoposto a consiglio di disciplina, qualora ritenga di non potersi presentare al consiglio, ne dà partecipazione al presidente al quale può far pervenire la memoria a difesa di cui all'articolo 87.

(*È approvato*).

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA

Art. 92.

In tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(*È approvato*).

Art. 93.

In tempo di guerra il Ministro ha facoltà, sentito il parere dei capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata.

Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.

(*È approvato*).

Art. 94.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 43 e 45 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 95.

In tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui al precedente Titolo VIII, salvo quanto stabilito dai commi che seguono.

Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare il consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il Ministro, per la formazione del consiglio di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, il Ministro può delegare il capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare il consiglio di disciplina.

Per gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il consiglio di disciplina è composto di cinque membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare il consiglio tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.

(*È approvato*).

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PRESIDENTE. Nel nuovo testo proposto dalla Commissione l'articolo 96 è soppresso. Si dia quindi lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

Art. 97.

L'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata di due anni stabilita dall'articolo 22, rimane in tale posizione sino al termine del periodo concessogli.

(*È approvato*).

Art. 98.

Per le inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'articolo 77 sono adottate dall'autorità che ebbe a ordinare l'inchiesta.

Per i consigli di disciplina, già convocati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta.

(*È approvato*).

Art. 99.

L'ufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto, continua a rimanere in tale posizione anche se non abbia ancora raggiunto i limiti di età previsti dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 100.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio si continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 101.

Gli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per età, a domanda, o in applicazione della legge di avanzamento, sono trasferiti nella ausiliaria e vi rimangono fino al compimento del periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio permanente, ferme restando, per il computo di detto periodo agli effetti della pensione, le disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del comma precedente compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità prevista dall'articolo 67. A quelli di essi che abbiano acquisito diritto, all'atto del collocamento nella riserva, all'indennità di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data predetta, in luogo di tale ultima indennità, quella di cui all'articolo 68 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 102.

Le norme di cui al primo comma del precedente articolo 100 si applicano anche agli ufficiali dell'Esercito che, collocati nella riserva ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, con diritto a pensione di riposo, siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Agli ufficiali che non saranno trasferiti nell'ausiliaria continuerà ad essere corrisposto il trattamento al quale acquisirono diritto all'atto del collocamento nella riserva. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 103.

Agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per una causa diversa da quelle indicate negli articoli 100 e 101 o in congedo assoluto, e che fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo dell'indennità predetta, quella stabilita dall'articolo 68.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il senatore Lepore ha presentato, insieme con i senatori Bosco Lucarelli, Caso ed altri, un articolo 103-*bis*. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 103-*bis*.

La corresponsione delle indennità di cui all'articolo 68 è estesa dalla data di entrata in vigore della presente legge anche agli ufficiali dell'Esercito che, con il grado di maggiore o di capitano, furono collocati a domanda in ausiliaria in applicazione dell'articolo 45 della legge 20 dicembre 132, n. 1626, e poi nella riserva, di autorità, ai sensi dell'articolo 101 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

PRESIDENTE. Il senatore Lepore ha facoltà di illustrarlo.

LEPORE. Onorevoli colleghi, la questione a cui si riferisce il mio emendamento, è già stata esposta al Senato in sede d'interpellanza. Si tratta di un atto di giustizia nei confronti di alcuni ufficiali e insieme di una parificazione del trattamento per tutti gli ufficiali della riserva.

In applicazione della legge 1626 del 20 dicembre 1932 per lo sblocco dei quadri, circa 200 ufficiali, capitani e maggiori di fanteria, e di cavalleria furono collocati, a domanda, in ausiliaria per 8 anni con quattro quinti degli assegni per passare successivamente nella riserva, con quattro anni soltanto da computarsi utili per la pensione, contando l'ausiliaria per metà. Tale legge doveva essere definitiva. Invece a distanza di pochi mesi la successiva

legge per l'avanzamento del 1934, che ha di fatto abrogato la precedente del 1932, perchè non completamente applicata nel numero e nel tempo (785 ufficiali da eliminarsi in cinque anni) concesse agli ufficiali che avessero lasciato il servizio a domanda o d'autorità, un trattamento migliore, anche per quelli non prescelti o addirittura non idonei a qualsiasi impiego. Essi infatti vennero collocati per cinque anni fuori organico (coi quattro quinti degli assegni) tutti utili per la pensione, per essere successivamente collocati in ausiliaria (altri quattro anni utili per la pensione) in modo che essi, con le nove quote conseguite, hanno tutti potuto raggiungere il massimo della pensione stessa.

Furono fatte all'epoca delle premure presso il Ministero per la rettifica del trattamento, e ci fu anche l'intervento del Senato di allora, ma, poichè eravamo nel 1940, cioè quasi allo scoppiare della guerra, esso potè accogliere le richieste soltanto come raccomandazioni. Successivamente questi ufficiali hanno avuto altre promesse.

Senonchè nelle disposizioni transitorie del disegno di legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica, già approvato dal Consiglio dei ministri, che sarà prossimamente sottoposto all'esame del Senato, è stata presa in considerazione la posizione di tutti gli ufficiali attualmente nella riserva allo scopo di consentire la iscrizione nell'ausiliaria, ove concorrano i requisiti di età e di permanenza nella riserva non superiore agli otto anni, e la perequazione del trattamento economico di coloro che hanno superato gli otto anni di permanenza nella riserva, a quello che dalla nuova legge viene fatto agli ufficiali che saranno transitati nella predetta posizione; l'unica categoria che non è stata presa in considerazione in alcun modo è proprio l'esiguo numero di ufficiali collocati in ausiliaria in base alla sopra citata legge n. 1626, del 20 dicembre 1932. Non si comprende la ragione per la quale questo gruppo, che è di gran lunga inferiore alle 200 unità, dovrebbe continuare a rimanere escluso da un beneficio tanto invocato, mentre con la nuova legge si vorrebbe appunto unificare il trattamento di tutti gli ufficiali che hanno comunque lasciato il servizio attivo e che hanno tutt'ora obblighi militari per la categoria alla quale appartengono.

È per ciò che ho presentato al Senato il mio emendamento, nella speranza che il concetto di parificazione e di giustizia venga accolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa per dichiarare se accetta questo emendamento.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi dichiaro contrario alla votazione di questo emendamento. Esso riguarda ufficiali, collocati in ausiliaria in base ad una legge del 1932, che dovrebbero avere una indennità in base ad un articolo 68 che non esiste ancora, e che è stato rinviato all'esame della Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per dare l'avviso della Commissione.

CADORNA, *relatore*. Dal 1932 ad oggi si sono avute grandi sperequazioni per lo più derivanti dalla situazione del tempo di guerra. Se dovessimo esaminarle tutte, saremmo costretti a rivedere la situazione dei quadri dal primo all'ultimo, ciò che è impossibile. Ritengo che il provvedimento richiesto non possa avere attuazione.

PRESIDENTE. Senatore Lepore, mantiene il suo emendamento?

LEPORE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento che involge nuovi oneri finanziari, anche su di esso deve essere richiesto il parere della Commissione finanze e tesoro.

Se non si fanno osservazioni, anche l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Lepore resta pertanto accantonato.

Passiamo all'articolo 104. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 104.

Gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva senza diritto a pensione di riposo sono trasferiti nella categoria di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 105.

BISORI, *Segretario*:

Art. 105.

Agli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano « a disposizione », e che in tale posizione siano stati collocati per il raggiungimento dei limiti di permanenza massima di grado previsti dall'articolo 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, si applicano le norme degli articoli 20 e 69 della presente legge.

Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano « a disposizione », e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quello indicato al primo comma, possono, entro tre mesi dalla data suddetta, presentare domanda per il trasferimento in ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quelle previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni. Per detti ufficiali il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di « a disposizione », il massimo di otto anni.

Agli ufficiali di cui al secondo comma che non presenteranno domanda per il trasferimento in ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

CADORNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA, *relatore*. L'articolo 105 è in armonia con quello che abbiamo approvato in sede di organico della Marina, nel primo capoverso dell'articolo 19-*bis*, che fu approvato ieri. Come emendamento, ritengo che dovrebbe essere inserito nella legge dello stato giuridico anche il secondo comma dello stesso articolo 19-*bis*, perchè tratta della stessa materia. Io ieri feci presente che questa materia doveva essere trattata nella legge sullo stato giuridico.

Ora, nella legge sullo stato degli ufficiali è contemplato proprio il caso del primo capoverso, cioè degli ammiragli che sono andati a casa per permanenza massima nel grado pur essendo giovanissimi. C'è poi un secondo caso che riguarda quelli che si trovano iscritti al primo posto nel quadro. Ora, ritengo che questo secondo capoverso dovrebbe essere incastrato qui.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Badi che questa disposizione ha carattere permanente, quella carattere transitorio.

CADORNA, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 105. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

Art. 106.

La categoria di « fuori organico », prevista dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, è soppressa.

Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quella prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni. Gli ufficiali per i quali il trattamento complessivo risulti inferiore a quello goduto nella posizione di « fuori organico » conserveranno la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam* per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanere nella posizione anzidetta.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di « fuori organico », il massimo di otto anni.

(*È approvato*).

Art. 107.

Agli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge di avanzamento, o per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico », o in applicazione dell'articolo 122 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, competono, dalla data suddetta, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, e successive modificazioni, dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni.

Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'articolo 67. A detti ufficiali non è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Restano ferme, per gli ufficiali di cui al presente articolo, le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.

(*È approvato*).

Art. 108.

Gli ufficiali della Marina, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 490, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 109.

Agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in riforma, a riposo o in congedo assoluto, con diritto alla indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, compete, dalla data suddetta, in luogo di tale indennità, quella stabilita dall'articolo 68 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 110.

La categoria del congedo provvisorio è soppressa. Gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte di detta categoria, sono trasferiti nell'ausiliaria o nella riserva, a seconda che siano stati collocati in congedo provvisorio per esclusione definitiva dall'avanzamento o per non idoneità agli uffici del grado. Sono parimenti trasferiti nella riserva gli ufficiali collocati in congedo provvisorio per infermità.

All'ufficiale in congedo provvisorio, all'atto del trasferimento in ausiliaria o nella riserva, è liquidata la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale trasferito nell'ausiliaria, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67 in luogo di quella prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Qualora l'ufficiale trasferito nell'ausiliaria o nella riserva venga a percepire un trattamento complessivo inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, conserverà la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam*

per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanere nella posizione di congedo provvisorio.

Per la permanenza dell'ufficiale in ausiliaria e il computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in detta posizione, si applicano le norme esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 111.

Agli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge di avanzamento ovvero per compiuto periodo di permanenza nel congedo speciale, competono, dalla data suddetta, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'articolo 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, e successive modificazioni, dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, e successive modificazioni e dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.

Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'articolo 67. A detti ufficiali non è corrisposta la indennità prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Restano ferme per gli ufficiali di cui al presente articolo le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.

(*È approvato*).

Art. 112.

Gli ufficiali dell'Aeronautica, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto-legge 14 marzo 1946, n. 384, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 113.

Gli ufficiali dell'Esercito, nei cui riguardi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia trovato applicazione l'articolo 35 della legge 9 maggio 1940, n. 369, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.

Gli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 44 del predetto decreto-legge.

(*È approvato*).

Art. 114.

Per l'ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato, o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149, e dell'articolo 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, di cui al successivo articolo 117, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente o se, in seguito alla rinnovazione del giudizio di avanzamento, l'ufficiale venga dichiarato idoneo all'avanzamento la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

(*È approvato*).

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 115.

In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per cause di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace solo in casi eccezionali, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.

(*È approvato*).

Art. 116.

Sono sanzionati i richiami in servizio degli ufficiali ciechi del ruolo d'onore o della riserva disposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 117.

La presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di Forze armate diverse dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica e dei corpi militari od organizzati militarmente per i quali in base alle vigenti disposizioni siano applicabili le norme riflettenti lo stato degli ufficiali dell'Esercito, i relativi regolamenti, nonchè il regolamento di disciplina militare per gli ufficiali medesimi.

(*È approvato*).

Art. 118.

Sono abrogate le leggi 11 marzo 1926, n. 397 e 9 maggio 1940, n. 369, e le successive modificazioni, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili. È pure abrogato il regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Secondo quanto si è già detto, l'articolo 119, che riguarda l'onere finanziario derivante dall'attuazione del disegno di legge, resta accantonato.

La Commissione ha proposto di aggiungere un articolo 120. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 120.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953, salvo le disposizioni di cui ai primi tre commi della nota alla annessa tabella n. 1, le quali hanno effetto dal 1° gennaio 1952.

CADORNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA, *relatore*. Queste varianti sono derivate da variazioni fatte qui alla nota per avvantaggiare delle piccole categorie di ufficiali che avevano alcune aspirazioni, per esempio di ufficiali a consumazione del ruolo mobilitazione, i quali, avevano, prima della guerra, il diritto di rimanere in carriera due anni di più degli ufficiali combattenti. Altrettanto si può dire per gli ufficiali del disciolto ruolo geografico e per gli ufficiali del servizio automobilistica, ecc. Sono delle piccole disposizioni che riguardano categorie di ufficiali di secondo piano, i quali avevano diritto a qualche piccolo vantaggio derivante da diritti già acquisiti precedentemente.

PRESIDENTE. Ritengo che anche l'articolo 120 debba essere per il momento accantonato. Il seguito della discussione dovrebbe essere pertanto rinviato a domani.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. In definitiva, l'approvazione immediata del disegno di legge è ostacolata da due o tre emendamenti che imporrebbero nuovi oneri finanziari. Io penso che si risolverebbe tutto, se questi emendamenti fossero ritirati, perchè allora sarebbe approvato il testo della Commissione e la presente legge sarebbe approvata questa sera stessa. Io infatti sono convinto che se la rinviamo alla Commissione finanze e tesoro e se, in sede di discussione si insisterà per questi emendamenti, alla presenza del Ministro del tesoro, ci si inoltrerà, come è accaduto a noi del Ministero della difesa, in discussioni che dureranno dei mesi, senza approdare a nulla, perchè le limitazioni finanziarie sono quelle che sono, con il risultato probabile di avere questa legge un'altra volta all'esame al Senato. Comunque, anche se il Senato la passasse, sono sicurissimo, perchè conosco molto bene il mio collega del Tesoro e so di quale solidarietà governativa e parlamentare dispone, che alla Camera non passerebbe. Quindi noi, volendo fare un piacere agli ufficiali, in definitiva faremmo loro un danno, perchè questi emendamenti non passeranno mai con il consenso del Tesoro. Comunque, ripeto, sarebbe una discussione lunga che non ci permetterebbe di varare questa legge, che, vi assicuro, è vivamente attesa dagli ufficiali, nei ristretti limiti che ci sono consentiti in questo scorcio di legislatura.

Perciò io prego i colleghi che hanno presentato gli emendamenti — con tutta buona fede, ne sono sicuro — di ritirarli e di darci così il modo di approvare la legge come è, questa sera stessa.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Io mi sono interessato di questa legge perchè in definitiva gli ufficiali altro non sono che funzionari dello Stato. Ho sentito prima il collega Palermo lamentare come la perequazione delle pensioni di guerra sia ancora insabbiata. D'altra parte, ricordo che proprio in materia di pensioni, in materia di statali, in materia di tredicesima mensilità ai pensionati, questione che tanto ci sta a cuore, tenute presenti le condizioni reali di bisogno della categoria, ho sempre sostenuto la tesi del meglio l'uovo oggi che la gallina domani ed ho sempre sostenuto la tesi non del punto e basta, ma quella — è questa la mia frase — del punto e a capo.

Per queste ragioni le considerazioni del Ministro mi rendono persuaso dell'opportunità che questa sera sia varata questa legge, così come nei giorni di domani o dopodomani vareremo un'altra legge ancora più complessa. Credo che sia opportuna questa assunzione di precise responsabilità da parte di ciascuno di noi di fronte alla tanto benemerita categoria di ufficiali, che noi tutti in definitiva, l'opposizione compresa, intendiamo premiare, rendendo ad essa insieme giustizia.

Per queste considerazioni, ripeto, io, se posso esprimere un modesto parere, affermo che sarebbe opportuno fossero ritirati gli emendamenti dei quali, se alcuni hanno una importanza assolutamente secondaria, altri indubbiamente ne hanno una maggiore riflessiva e valutativa da parte della Commissione finanze e tesoro. Perciò, se in seduta noi potessimo votare questa legge, sono convinto (e non subiamo in ciò l'interferenza di alcun gruppo di ufficiali) che, in definitiva, essa sarà bene accolta dagli interessati; invece a rimandarne ulteriormente l'approvazione v'è il rischio di un pericolo di insabbiamento che indubbiamente,

nelle sue conseguenze finali, sarebbe disastroso per la categoria degli ufficiali.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se siano disposti a raccogliere l'invito del Ministro, in modo da poter approvare il disegno di legge questa sera stessa.

CERICA. Domando di parlare..

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. La presenza del Ministro del tesoro mi impone di chiarire le ragioni non solo morali, ma soprattutto tecniche che mi hanno spinto a presentare l'emendamento all'articolo 68. Siamo in tema di leggi militari fondamentali, che avranno una ripercussione mediata nel tempo. Stabiliamo oggi con queste leggi nello stato e sull'avanzamento gli statuti militari che plasmeranno la struttura delle nuove Forze armate. Una legge base che operando nel tempo tende ad assicurare un buon inquadramento alle Forze armate è la legge di avanzamento. Contesto le affermazioni fatte dal senatore Tommasini per cui un breve ritardo, necessario al Tesoro per stabilire dove trovare i fondi possa essere veramente di danno alle Forze armate. Ritengo che un ritardo di otto giorni necessario per perfezionare una legge operante nel tempo, destinata ad assicurare un selezionato corpo di ufficiali alle Forze armate italiane, non sia di danno. Sono vecchio nella carriera militare, so che in Italia c'è stato sempre un dramma nella coscienza di coloro che in sede di avanzamento hanno dovuto pronunciare giudizi sfavorevoli; il dramma di non mettere sulla strada padri di quattro o cinque figli che debbono lasciare la carriera in età ancor giovane quando l'assillo familiare è imponente. Finchè non risolveremo questo problema fondamentale, quello di assicurare un miglior trattamento a chi deve essere eliminato per le ferree necessità della selezione, anche le leggi tecnicamente perfette davanti alla legge del cuore cui i superiori spesso soggiacciono sarebbero nella pratica inoperanti. Le esperienze passate, la vita vissuta questo ci dimostrano. Ecco perchè voglio rivolgere al Ministro del Tesoro un caldo appello. Egli stringe i cordoni della borsa e come Ministro del tesoro è lecito che lo faccia; ma come membro del Governo sia solidale nell'intento di perfezionare una legge che serve per formare delle buone Forze armate. Si renda conto che quello che io chiedo con l'emendamento, inteso ad assicurare un minimo decoroso di vita agli ufficiali che dovranno esser messi fuori dalla carriera per selezione, è la base per la buona formazione di quadri efficienti per le nostre Forze armate.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Faccio seguito a quello che ha detto il senatore Cerica rilevando che il capitolo 229 del bilancio della Difesa ha a disposizione una somma di oltre 7 miliardi. Ritengo quindi che all'articolo 81 della Costituzione si ottemperi egualmente, perchè i 500 milioni di maggiore spesa che comporterebbe l'approvazione dell'emendamento potrebbero essere reperiti nel capitolo 229 ed anche nei capitoli 174 e 181.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Mi rendo conto delle osservazioni prospettate dall'onorevole Ministro. Egli è preoccupato di varare questa legge ed io dichiaro che la sua preoccupazione è la nostra. Però noi abbiamo la fortuna stasera di avere qui fra noi anche il Ministro del tesoro. Poichè domani si riunisce la Commissione finanze e tesoro, gli emendamenti potrebbero essere esaminati nella mattinata di domani con la presenza del Ministro, in modo che domani nel pomeriggio, dopo aver conosciuto il pensiero e del Ministro e della Commissione, potremo deliberare.

Vorrei inoltre rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro del tesoro. Guardi che su questa legge non ci siamo trovati d'accordo opposizione e maggioranza. Io ho presentato numerosi emendamenti che pensavo necessari per democratizzare le Forze armate. Essi mi sono stati respinti tutti con una implacabilità e inesorabilità degne di miglior causa. Su una sola cosa ci siamo trovati d'accordo, nell'emendamento presentato in primo tempo dal senatore Cerica, poi ritirato, quindi fatto mio ed infine ripreso dal senatore Cerica. Tenga presente che tutto il Senato è d'accordo di andare incontro alle necessità di questa benemerita categoria di ufficiali. Ed allora, avendo

il Senato dato la prova di essere unanime per lo meno su di un argomento, io penso che il Ministro del tesoro nella valutazione dei conti di cassa e nell'esame dell'opportunità di aprire di più o di meno i cordoni della borsa, vorrà tener presente questa volontà unanime del Senato e vorrà andare incontro ai desideri degli ufficiali. Facendo così non soltanto farà cosa grata agli ufficiali delle Forze armate italiane, ma a tutti i senatori di qualunque settore.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Evidentemente, poichè la questione sarà portata davanti alla Commissione finanze e tesoro, vi sono diverse ragioni, fra cui un chiaro obbligo di delicatezza da parte mia, di non anticipare il pensiero governativo, anche se facilmente intuibile, prima che la Commissione stessa abbia esaurito sia l'emendamento sia altre questioni parallele ed affini per materia.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani, nella quale la Commissione finanze e tesoro, nonostante la gravosità del suo ordine del giorno, cercherà di dare i pareri che le vengono richiesti.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

BISORI, *Segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non crede opportuno eseguire delle opere per la difesa della spiaggia di Falconera nel comune di Caorle (Venezia) dove già sorgono tre colonie infantili e stanno per sorgere altre colonie e case di abitazione per villeggianti.

La costruzione di pennelli di difesa si rende necessaria in considerazione dei danni rilevanti che procurano le mareggiate invernali le quali producono gravi movimenti di terreno che, ove non si provveda, in breve possono compromettere la stabilità dei fabbricati esistenti della colonia del « Pro infanzia » di Pordenone e della Commissione Pontificia di assistenza di Vittorio Veneto (2499).

ASQUINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni del ritardo nella pubblicazione delle risultanze del censimento e per sapere se non ritenga opportuno e necessario affrettare le operazioni in corso onde dare al Paese e agli studiosi notizie ed elementi ansiosamente attesi ed assolutamente necessari (2500).

BRASCHI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri ed al Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per cui venne rilasciato regolare passaporto all'ex capo manipolo della « Tagliamento » Dante Agostini contro il quale era stato emesso mandato di cattura per una serie di efferati delitti, e per sapere quali provvedimenti sono stati presi, nei confronti degli Enti moralmente responsabili, per l'incidente verificatosi ad Helsinki dove « gli azzurri » si rifiutarono di portare — durante la sfilata finale dei Paesi partecipanti alle Olimpiadi — la bandiera nazionale che dovette essere affidata a mani straniere (2501).

MACRELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile, per sapere se risponda a verità la notizia che la nave « Roma », appartenente a società sovvenzionata, abbia accolto a bordo l'ex Re Umberto al suono della marcia reale e innalzando la bandiera sabauda, e, in caso affermativo, quali provvedimenti sono stati presi (2502).

MACRELLI.

Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati per la protezione morale e materiale degli operai italiani in Australia (2503).

MACRELLI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere come e quando intende realizzare l'ordine del giorno del 4 luglio 1951, accettato dalla Commissione e dal Ministro e votato unanimemente dal Senato, riguardante la rettifica della linea Paola-Cosenza-Sibari.

Tale ordine del giorno porta la firma del sottoscritto e degli onorevoli Priolo e Rizzo.

Faccio notare che la rettifica di tale linea è indispensabile al potenziamento delle due linee del Mezzogiorno, la tirrenica e la jonica, poichè soltanto attraverso questa linea possono queste due arterie congiungersi e regolare il traffico.

Inoltre la linea in parola rappresenta una necessità urgentissima allo sviluppo del traffico della provincia di Cosenza e di Catanzaro, nelle cui stazioni affluisce tutto il commercio silano.

A tale esigenza, legata intimamente allo sviluppo dell'Ente per la valorizzazione della Sila, si aggiunge anche il pericolo che il tracciato attuale rappresenta, per il grande dislivello, per viaggiatori, ferrovieri e treni (2504).

MANCINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, come e quando intende provvedere concretamente e seriamente alla rettifica ed alla elettrificazione della ferrovia Paola-Cosenza-Sibari che, oltre a rispondere ad una esigenza improrogabile della incolumità dei viaggiatori e del traffico delle provincie calabresi, risponde ad una esigenza nazionale, poichè è indispensabile alla risoluzione del problema dei trasporti in tutto il Mezzogiorno e nella Sicilia.

Mi preme rammentare il mio ordine del giorno 16 maggio 1952 e la presa in considerazione da parte del Ministro, che è necessario concretizzare mercè lo stanziamento degli opportuni fondi per l'inizio dei lavori (2505).

MANCINI.

Al Ministro per la Cassa del Mezzogiorno: chiedo di conoscere quando crede realizzare l'impegno assunto in Senato il 17 luglio 1952 a proposito della rettifica e della elettrificazione della linea Paola-Cosenza-Sibari (2506).

MANCINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che ostano all'aumento di lire 10 milioni nei fondi stanziati per la costruzione dell'edificio scolastico di Blera, sola condizione perchè l'edificio costruendo risponda ai bisogni minimi della popolazione scolastica del capoluogo (2507).

ALBERTI Giuseppe.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere la opportunità di includere nel programma da concertarsi col Ministero del lavoro in ordine ai provvedimenti « per lo sviluppo dell'economia e l'incremento delle occupazioni » (legge 25 luglio 1952, n. 949), un asilo infantile a Blera date le occupazioni agricole che sovrapprendono in quasi tutto l'anno le madri lavoratrici in comprensori sempre più lontani dall'abitato (2508).

ALBERTI Giuseppe.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì, 13 novembre, alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1652).

2. Modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate (2563).

3. Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina (2510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Autorizzazione della spesa di lire 7.800.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-51 (2299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Soppressione del Ministero dell'Africa italiana (2180).

6. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (1786).

7. Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18 miliardi e 800 milioni a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il ripristino del parco del materiale rotabile (2461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. BORROMEO ed altri. — Attribuzioni della II Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.) e disciplina della sua attività (1963).

9. Deputati DE COCCI ed altri. — Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici (2543) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Modificazione al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (1819).

11. Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (2426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

13. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

14. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

15. Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

16. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

3. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,55).

DOTT. MARIO ISGRÒ
Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti